

Proposta N° 4/ Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____
Data 01/02/2016		L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 34 del Reg. Data 17/03/2016	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 184/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE SAULLO PIERO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 729/13
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres. Ass.			Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Longo Alessandro	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Milito Stefano (1959)	-	SI
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Rimi Vincenzo	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	-	SI	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	-	SI
8	Caldarella Ignazio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Rimi Francesco	-	SI	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Pipitone Antonio	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pirrone Rosario Dario	-	SI	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	27	Gabellone Francesco	SI	-
13	Scibilia Giuseppe	-	SI	28	Coppola Gaspare	-	SI
14	Stabile Giuseppe	-	SI	29	Sciacca Francesco	SI	-
15	Campisi Giuseppe	SI	-	30	Piccichè Davide	-	SI

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 12

Assume la Presidenza il V/Presidente Benedetto Vesco
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati

Consiglieri scrutatori

- 1) Sciacca Francesco
- 2) Longo Alessandro
- 3) Caldarella Gioacchina

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 18

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 9 dell'o.d.g. relativo a: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 184/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE SAULLO PIETRO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 729/13** e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 184/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE SAULLO PIERO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 729/13**

Premesso:

- in data 08/01/2013, con prot. n. 1041, perveniva a questo Ente la richiesta di risarcimento danni da parte l'Avv. Vincenzo Vitello, per conto e nell'interesse del Sig. Saullo Piero, volta all'integrale ristoro dei danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici e relazione alla vita, riportati dalla propria persona e alla autovettura, tutti conseguenti al sinistro stradale. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 23/12/2012 alle ore 20:00 circ, il Sig. Saullo alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A Tg. CC424YX stava percorrendo la Via Porta Palermo, direzione sud-nord, giunto all'altezza del distributore di benzina sito lungo la medesima via, con la ruota anteriore destra andava ad impattare contro una buca priva di apposita segnaletica e veniva sbalzato in aria;
- in data 20/05/2013 con prot. n. 26950 Atto di Citazione proposto dall'Avv. Vincenzo Vitello, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Saullo Piero;
- con delibera n. 233 del 25/07/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 15/07/2013, depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo in pari data, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore; ritenendo e dichiarando che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;

- ritenendo e dichiarando l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in concorso nella misura che verrà ritenuta sussistente;
- Si da atto che l'Appello è stato rigettato con condanna alle spese in favore del Comune di Alcamo e sono in corso di recupero;
 - in data 09/11/2015 è stata notificata la predetta sentenza di primo grado N. 184/2014, emessa in data 18/08/2014 dal Giudice di Pace di Alcamo;
 - di conseguenza si dovrà procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 2.060,00** al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
 - di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
 - vista la polizza Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, che prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto;
 - sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
 - richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
 - considerato che la somma di **€ 2.060,00**, (come da sentenza n. 184/14), trova copertura al Cap. 112380 cod. 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del Bilancio d'Esercizio 2015 riportati ai residui passivi con nota n. 1200 del 19/01/2016;
 - visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data.....;
 - vista la Relazione del Segretario Generale del 11/01/2016;
 - visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data.....;
 - visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 184/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 729/13 promossa dal Sig. Saullo Piero contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito complessivo relativo alla sentenza in oggetto, è pari ad **€ 2.060,00**, che troverà copertura al Cap. 112380 codice 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del Bilancio d'Esercizio 2015 riportati ai residui passivi con nota n. 1200 del 19/01/2016;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Cons.re Vario:

Precisa che la Commissione ha espresso parere non favorevole perché non erano stati allegati né i rilievi fotografici né relazione dei servizi tecnici e di conseguenza non è chiaro come è avvenuto l'incidente.

Da qui il parere non favorevole.

Esce dall'aula il Cons.re Milito S. (59)

Presenti n. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 184/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE SAULLO PIERO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 729/13**

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 22 del 17/03/2016;

Visto il verbale n. 5 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 16/02/2016;

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.17

Assenti n. 13 (Coppola, Dara S., Fundarò, Milito S. (62), Milito S. (59), Nicolosi. Piccichè, Pirrone, Rimi F., Rimi V., Ruisi, Scibilia e Stabile).

Votanti n. 12

Voto contrari n. 1 (Calvaruso)

Astenuti n. 5 (Di Bona, Gabellone, Raneri, Vario e Caldarella G.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 184/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 729/13 promossa dal Sig. Saullo Piero contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito complessivo relativo alla sentenza in oggetto, è pari ad € **2.060,00**, che troverà copertura al Cap. 112380 codice 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del Bilancio d'Esercizio 2015 riportati ai residui passivi con nota n. 1200 del 19/01/2016;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Letto approvato e sottoscritto _____

IL V/PRESIDENTE
F.to Benedetto Vesco

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23/03/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati

N.F.

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N°22 del 17/03/2016

<p>Da inviare a:</p> <p><input type="checkbox"/> Sindaco</p> <p><input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio</p> <p><input type="checkbox"/> Segretario Generale</p> <p><input type="checkbox"/> Assessore _____</p>	<p>Ordine del Giorno:</p> <hr/> <p>Note</p> <p>Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 110/15 emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Milito Salvatore c/ Comune di Alcamo</p> <p>Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 184/2014 emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Saullo Pietro c/ Comune di Alcamo</p>
---	--

Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		10.30			
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		10.30			
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		10.30			
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe	SI		10.30			

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 17 del mese di Marzo alle ore 10.30, presso i locali della presidenza del Consiglio – Piazza Ciullo, si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, il V/Presidente Di Bona Lorena, e i componenti Calvaruso Alessandro e Stabile Giuseppe.

Pertanto, verificata la presenza del numero legale, il presidente della Commissione apre la seduta e passa alla trattazione al primo punto dell'O.d.G.: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 110/15 emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Milito Salvatore c/Comune di Alcamo.

Dalla lettura degli atti si evince che per quanto riguarda la causa Milito Salvatore, la polizia municipale ha evidenziato che nella strada in considerazione vi era un divieto di sosta.

Inoltre dalla relazione dei meccanici del comune, che hanno ricostruito il presunto evento è emerso che a causa di una depressione sul margine destro della carreggiata la coppa dell'olio ha leggermente toccato il manto stradale e tengono a precisare che in tale circostanza è inverosimile che si sia potuto verificare la rottura del cambio.

Pertanto la commissione, ancora una volta non riesce a capire come mai tali fatti non siano stati presi in considerazione dal giudice che ha emesso tale sentenza.

Il presidente mette a votazione l'atto deliberativo:

FAVOREVOLE: Stabile

ASTENUTO: Di Bona

CONTRARIO: Vario, Calvaruso

Per quanto emerso dalle operazioni di voto, la commissione esprime

PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere di cui in oggetto

La Commissione passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.: Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio sentenza n. 184/2014 emessa dal giudice di pace di Alcamo nella causa civile Saullo Pietro c/ Comune di Alcamo.

Dalla lettura degli atti si rileva che mancano i rilievi fotografici, la relazione dei servizi tecnici manutentivi, pertanto la Commissione si riserva di approfondire ulteriormente l'argomento in sede di Consiglio Comunale.

Il presidente mette a votazione l'atto deliberativo:

FAVOREVOLE: Stabile

ASTENUTO: Di Bona, Vario

CONTRARIO: Calvaruso


Per quanto emerso dalle operazioni di voto, la commissione esprime

PARERE NEGATIVO


Sulla richiesta di parere di cui in oggetto

Alle ore 11.30 il presidente chiude i lavori della commissione.

La Segretaria Supplente

Sig.ra Lorena Di Bona


Il presidente

Sig.ra Marianna Vario


Prot. int. n. 46 del 15.02.2016
Prot. gen. n. 46 del 15.02.2016



CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 46 del 17 FEB. 2016
Assegnata al Settore
Il 17 FEB. 2016 Il Segretario Generale



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n° 5
del 16 febbraio 2016

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 16/02/16 alla proposta di deliberazione n. 4 del 01/02/16 trasmessaci con nota n. 2924 del 09/02/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - Sentenza n. 184/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Saullo Piero c/Comune di Alcamo n.r.g. 729/13 per euro 2.060,00;*

Il giorno 16 Febbraio 2016, alle ore 11,20 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 2924 del 09/02/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere;
- Visti gli allegati alla proposta di deliberazione n. 2924;
- Vista la relazione del Segretario Comunale del 11.01.16

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità
- Visto che la somma in sentenza trova copertura al Cap 112380 cod. 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio d'esercizio 2015 riportati a residui passivi con nota n.1200 del 19/01/2016
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 12,10 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.


Alcamo, li 16/02/16

Il Collegio dei Revisori


Il Presidente

Rag. Varvaro Stefano

Il componente
Dott. Antonio M. M. M.



Il componente
Dott. Viola Graziano



COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 184/14 EMessa DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE SAULLO PIERO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 729/13

INDICE ATTI ALLEGATI

1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
2. copia richiesta risarcimento danni del 08/01/2013;
3. copia verbale di Pronto Soccorso del 24/12/2012;
4. copia richiesta documenti all'avv. V.zo Vitello e per conoscenza al Tecnico L. Simonetto del 18/01/2013 Prot. n. 3370;
5. copia Relazione di Perizia dello Studio Tecnico L. Simonetto del 18/02/2013;
6. copia Atto di Citazione del 20/05/2013 prot. n.26950;
7. copia Relazione Medico legale della Dott.ssa Giacomina Rosa del 12/06/2013 prot. n. 31613;
8. copia integrazione alla relazione di perizia dello Studio Tecnico L. Simonetto del 13/06/2013;
9. copia Comparsa di Costituzione e Risposta depositata dall'Avv. G. Mistretta presso cancelleria del Giudice di Pace del 15/07/2013;
10. copia delibera n. 233 del 25/07/2013;
11. copia parere sulla relazione di consulenza Tecnica Medico legale trasmessa dalla Dott. Giacomina La Rosa redatta dal Dott. Fabrizio Ammoscato del 03/02/2014 prot. n. 5851;
12. copia sentenza emessa dal Giudice di Pace del 18/08/2014;
13. copia Atto di Citazione in Appello presso tribunale di Trapani proposto dall'Avv. Vitello del 04/11/2014 prot. n. 51545;
14. copia comparsa di costituzione depositata dell'Avv. G. Mistretta del 13/02/2015;
15. copia Verbale di Udienza del 21/10/2015 del Tribunale di Trapani per la precisazione delle conclusioni della causa e copia sentenza del 21/10/2015 emessa dal Tribunale di Trapani;
16. copia Verbale di Udienza del Giudice di Pace di Alcamo.

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

RELAZIONI EX ART. 55 BIS DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGGI LIMITA' DI BITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 184/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE SAULLO PIERO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 729/13

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la comunicazione prot. n. 24524 del 02/01/2015 a firma del dirigente del settore servizi tecnici da cui si evince che:

In data 08/01/2013, con prot. n. 1041, perveniva a questo Ente la richiesta di risarcimento danni da parte l'Avv. Vincenzo Vitello, per conto e nell'interesse del Sig. Saullo Piero, volta all'integrale ristoro dei danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici e relazione alla vita, riportati dalla propria persona e alla autovettura, tutti conseguenti al sinistro stradale.

Il risarcimento di cui sopra veniva richiesto poiché il Sig. Saullo, alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A Tg. CC424YX stava percorrendo la Via Porta Palermo, direzione sud-nord, giunto all'altezza del distributore di benzina sito lungo la medesima via, con la ruota anteriore destra, andava ad impattare contro una buca priva di apposita segnaletica e veniva sbalzato in aria (sic !);

- in data 24/12/2012 il Sig. Saullo Piero si recava al Pronto Soccorso di Alcamo;
- in data 18/01/2013 prot. n. 3370. l'Ufficio del Settore Servizi Tecnici trasmetteva richiesta documenti all'avv. Vitello e per conoscenza allo Studio Tecnico Dott. Luigi Simonetto;
- in data 18/02/2013 lo Studio Tecnico Dott. Luigi Simonetto trasmetteva Relazione di Perizia per il danno patito dal Signor Saullo. si evince che, la ctp non ha prodotto la documentazione richiesta pertanto il perito non è stato posto nelle condizioni di stabilire natura e, qualità e quantità del danno materiale patito dall'autovettura.
- Inoltre, si legge dalla relazione, che, dal referto del P. S. veniva diagnosticata una distorsione cervicale con prognosi di gg. 2;
- in data 20/05/2013 con prot. n. 26950 perveniva atto di Citazione proposto dall'Avv. Vincenzo Vitello, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Saullo Piero, con il quale si chiedeva di ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro e da addebitare esclusivamente al Comune di Alcamo; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al risarcimento in favore dell'attore di tutte quelle somme ad esso dovute per danni fisici e materiali, il tutto quantificabile entro la competenza per valore del giudice adito, che ad oggi possono comunque quantificarsi in € 4.912,80, condannare inoltre la controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il 12,50% per spese generali e con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- in data 13/06/2013 con prot. n. 31613 perveniva dalla Dott. Giacomina La Rosa relazione Medico-legale del 23/04/2013 in ordine alle lesioni riportate dal Sig. Saullo;
- con delibera n. 233 del 25/07/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 15/07/2013, depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo in pari data, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore: ritenendo e dichiarando che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune

di Alcamo; ritenendo e dichiarando l'imputabilità dell'evento. ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in concorso nella misura che verrà ritenuta sussistente.

- in data 03/02/2014 con prot. n. 5851 perveniva, dalla Dott. Giacomina La Rosa, parere sulla relazione di consulenza Tecnica - Medico-legale di ufficio redatta dal Dott. Fabrizio Ammoscato, CTU del Giudice del Tribunale di Trapani;
- in data 31/03/2014 l'Avv. Vincenzo Vitello depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, comparsa conclusionale;
- in data 18/08/2014 a conclusione dell'istruttoria della causa, il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 729/13 emetteva sentenza n. 184/14, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore al pagamento di un terzo della somma complessiva pari ad € 1.272,95, oltre interessi legali da calcolarsi su detta somma secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al saldo effettivo; condanna, altresì, il Comune di Alcamo, al pagamento di un terzo delle spese processuali che liquida, ex D.M.G. 10/03/2014 n.55, in complessivi € 409,98, di cui € 32,90 per spese esenti ed € 117,08 per competenze, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetarie del 15%, ed € 122,00 per CTU, per una somma complessiva di € 1.857,99;
- in data 04/11/2014 con prot. n. 51545 è pervenuto atto di citazione in appello presso Tribunale di Trapani proposto dall'Avv. Vincenzo Vitello per ottenere l'integrale risarcimento del danno, sia fisico che al mezzo;
- in data 13/02/2015 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Comparsa di Costituzione;
- in data 28/10/2015 perveniva presso gli Uffici dell'avvocatura Comunale Verbale d'udienza del 21/10/2015 per la precisazione delle conclusioni nella causa n. 2518 dell'anno 2014 R.G. e all'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza, il Giudice pronunciava la sent. N. 1007/2015 del 21/10/2014 RG N. 2518/2014, con la quale rigettava l'appello e confermava la sent. N. 184/2014 del Giudice di Pace di Alcamo, emessa in data 18/08/2014, e condannava al pagamento delle spese processuali;
- in data 09/11/2015 è stata notificata la predetta sentenza di primo grado N. 184/2014, emessa in data 18/08/2014 dal Giudice di Pace di Alcamo proponendo al R.D.F.B.;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 1.857,99 arrotondato per eccesso ad € 2.060,00,
- vista la polizza Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, che prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto;

Visti gli atti tutti del procedimento:

OSSERVA

Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice di appello ha confermato la sentenza di 1° grado condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali pari ad € 811,00 oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.

Si rileva che di tali somme non viene indicata alcuna compensazione, come si sarebbe dovuto correttamente fare, a prescindere dalla considerazione che poi tali somme, nel rispetto della nuova disciplina di cui all'art. 9 comma 8 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 il quale prevede che a far data dal 1 gennaio 2015 le amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ove non procedano all'adeguamento degli strumenti negoziali ed amministrativi.

Si esprime avviso che, *in parte qua*, l'atto non sia conforme ai principi di integrità e di veridicità.

Alcamo li 11.01.2016



Il Segretario Generale
-RICUPATE-



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Prot. n. 24524 del 02.12.2015

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

E p. c. AL SIGNOR SINDACO
SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N.184/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE SAULLO PIERO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 729/13

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue :


- in data 08/01/2013, con prot. n. 1041, perveniva a questo Ente la richiesta di risarcimento danni da parte l'Avv. Vincenzo Vitello, per conto e nell'interesse del Sig. Saullo Piero, volta all'integrale ristoro dei danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici e relazione alla vita, riportati dalla propria persona e alla autovettura, tutti conseguenti al sinistro stradale. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 23/12/2012 alle ore 20:00 circa, il Sig. Saullo alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A Tg. CC424YX stava percorrendo la Via Porta Palermo, direzione sud-nord, giunto all'altezza del distributore di benzina sito lungo la medesima via, con la ruota anteriore destra andava ad impattare contro una buca priva di apposita segnaletica e veniva sbalzato in aria;
- in data 24/12/2012 il Sig. Saullo Piero si recava al Pronto Soccorso di Alcamo;
- in data 18/01/2013 prot. n. 3370, l'Ufficio del Settore Servizi Tecnici trasmetteva richiesta documenti all'avv. Vitello e per conoscenza allo Studio Tecnico Dott. Luigi Simonetto;
- in data 18/02/2013 lo Studio Tecnico Dott. Luigi Simonetto trasmetteva Relazione di Perizia per il danno patito dal Signor Saullo, si evince che, la ctp non ha prodotto la documentazione richiesta pertanto il perito non è stato posto nelle condizioni di stabilire natura e, qualità e quantità del danno materiale patito dall'autovettura. Inoltre, si legge dalla relazione, che, dal referto del P. S. veniva diagnosticata una distorsione cervicale con prognosi di gg. 2;
- in data 20/05/2013 con prot. n. 26950 perveniva Atto di Citazione proposto dall'Avv. Vincenzo Vitello, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Saullo Piero, con il quale si chiedeva di ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro e da addebitare esclusivamente al Comune di Alcamo; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al risarcimento in favore dell'attore di tutte quelle somme ad esso dovute per danni fisici e materiali, il tutto quantificabile entro la competenza per valore del giudice adito, che ad oggi possono comunque quantificarsi in € 4.912,80; condannare inoltre la controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il 12.50% per spese generali e con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- in data 13/06/2013 con prot. n. 31613 perveniva dalla Dott. Giacomina La Rosa relazione Medico-legale del 23/04/2013 in ordine alle lesioni riportate dal Sig. Saullo Piero il quale ;

- successivamente il 13/06/2013 prot. n. 31644, lo Studio Tecnico Dott. Luigi Simonetto trasmetteva integrazione alla Relazione di Perizia del 18/02/2013,
- con delibera n. 233 del 25/07/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 15/07/2013, depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo in pari data, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore; ritenendo e dichiarando che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo; ritenendo e dichiarando l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in concorso nella misura che verrà ritenuta sussistente,
- in data 03/02/2014 con prot. n. 5851 perveniva, dalla Dott. Giacomina La Rosa, parere sulla relazione di consulenza Tecnica - Medico-legale di ufficio redatta dal Dott. Fabrizio Ammoscato, CTU del Giudice del Tribunale di Trapani;
- in data 31/03/2014 l'Avv. Vincenzo Vitello depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Comparsa Conclusionale;
- in data 18/08/2014 a conclusione dell'istruttoria della causa, il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 729/13 emetteva sentenza n. 184/14, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore al pagamento di un terzo della somma complessiva pari ad € 1.272,95, oltre interessi legali da calcolarsi su detta somma secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto al saldo effettivo; condanna, altresì, il Comune di Alcamo, al pagamento di un terzo delle spese processuali che liquida, ex D.M.G. 10/03/2014 n.55, in complessivi € 409,98, di cui € 32,90 per spese esenti ed € 117,08 per competenze, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetarie del 15%, ed € 122,00 per C.T.U. per una somma complessiva di € 1.857,99;
- in data 04/11/2014 con prot. n. 51545 è pervenuto Atto di Citazione in Appello presso Tribunale di Trapani proposto dall'Avv. Vincenzo Vitello per ottenere l'integrale risarcimento del danno, sia fisico che al mezzo;
- in data 13/02/2015 l'Avv. Giovanna Mistretta depositava, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Comparsa di Costituzione;
- in data 28/10/2015 perveniva presso gli Uffici dell'avvocatura Comunale Verbale d'udienza del 21/10/2015 per la precisazione delle conclusioni nella causa n. 2518 dell'anno 2014 R.G. e all'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza, il Giudice pronunciava la sent. N. 1007/2015 del 21/10/2014 RG N. 2518/2014, con la quale rigettava l'appello e confermava la sent. N. 184/2014 del Giudice di Pace di Alcamo, emessa in data 18/08/2014, e condannava al pagamento delle spese processuali;
- in data 09/11/2015 è stata notificata la predetta sentenza di primo grado N. 184/2014, emessa in data 18/08/2014 dal Giudice di Pace di Alcamo proponendo al R.D.F.B.,
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 1.857,99 arrotondato per eccesso ad € 2.060,00;
- vista la polizza Ariscom s.p.a. RC1/RCO n.0000023260, che prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto;

Alcamo li

21/2/2015

Il Dirigente Settore Servizi Tecnici
Ing. Enza Anna Parrino



COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 184/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE SAULLO PIERO c/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 729/13

INDICE ATTI ALLEGATI

1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
2. copia richiesta risarcimento danni del 08/01/2013;
3. copia verbale di Pronto Soccorso del 24/12/2012;
4. copia richiesta documenti all'avv. V.zo Vitello e per conoscenza al Tecnico L. Simonetto del 18/01/2013 Prot. n. 3370;
5. copia Relazione di Perizia dello Studio Tecnico L. Simonetto del 18/02/2013;
6. copia Atto di Citazione del 20/05/2013 prot. n.26950;
7. copia Relazione Medico legale della Dott.ssa Giacomina Rosa del 12/06/2013 prot. n. 31613;
8. copia integrazione alla relazione di perizia dello Studio Tecnico L. Simonetto del 13/06/2013;
9. copia Comparsa di Costituzione e Risposta depositata dall'Avv. G. Mistretta presso cancelleria del Giudice di Pace del 15/07/2013;
10. copia delibera n. 233 del 25/07/2013;
11. copia parere sulla relazione di consulenza Tecnica Medico legale trasmessa dalla Dott. Giacomina La Rosa redatta dal Dott. Fabrizio Ammoscato del 03/02/2014 prot. n. 5851;
12. copia sentenza emessa dal Giudice di Pace del 18/08/2014;
13. copia Atto di Citazione in Appello presso tribunale di Trapani proposto dall'Avv. Vitello del 04/11/2014 prot. n. 51545;
14. copia comparsa di costituzione depositata dell'Avv. G. Mistretta del 13/02/2015;
15. copia Verbale di Udienza del 21/10/2015 del Tribunale di Trapani per la precisazione delle conclusioni della causa e copia sentenza del 21/10/2015 emessa dal Tribunale di Trapani;
16. copia Verbale di Udienza del Giudice di Pace di Alcamo.

2

P. Avv. Vincenzo Vitello
Via Monte Bonifato, 107
91011 - Alcamo - (TP)
Fax: 0924.200140
Cell. 3394660624

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 10717 del 08 GEN. 2013
Assegnata al settore _____
08 GEN. 2013 il Segretario Generale

Alcamo 27 Dicembre 2012



Spett.le
Comune DSi Alcamo
Piazza Ciullo n.1
91011 Alcamo (TP)

RACCOMANDATA A/R

Oggetto : Richiesta risarcimento danni, in occasione del sin. Verificatosi ad Alcamo (TP), in Via Porta Palermo, in data 23.12.2012 alle ore 20:00 circa

Formulo la presente nell'interesse e conto del Sig. Saullo Piero e, con la stessa sono a richiederVi il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici e relazione alla vita, conseguenti al sinistro stradale di cui all'oggetto.

Infatti, il sinistro in parola si è verificato in data 23.12.2012 alle ore 20:00 circa in Via Porta Palermo.

Nella fattispecie mentre il Sig. Saullo Piero alla Guida dell'autovettura Mercedes Classe A Tg. CC424YX(Assicurata Vittoria Ass.ni) stava percorrendo la Via Porta Palermo, Direzione Sud_Nord, giunto all'altezza del distributore di benzina sito lungo la medesima via, con la ruota anteriore destra andava ad impattare contro una buca insita lungo l'asfalto della Via Porta Palermo e priva di apposita segnaletica di pericolo.

A seguito del sinistro de quo il Sig. Saullo ha riportato delle lesioni fisiche come si evince da verbale di Pronto Soccorso di Alcamo num. 2012006899, che si allega in copia.

dddIn attesa di un Vs. riscontro

L'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti
P. Avv. Vincenzo Vitello

COMUNE DI ALCAMO
L. 10/12/2012
SEGRETERIA
Assegnata al settore _____
dal protocollo _____
2013

Rec.

2

Cartella clinica di PS N. 2012006899

VERBALE DI PRONTO SOCCORSO

Cognome/Nome SAULLO PIERO Sesso M Cod San Reg 534558
 Nato 27/08/1957 a ALCAMO Codice fiscale SLLPRI67M27A176J
 Residenza VIA ELLERA 30/P ALCAMO
 Domicilio VIA ELLERA 30/P ALCAMO
 ASL TRAPANI Regione Cittadinanza ITALIA
 Data e ora di ingresso 24/12/2012 15:28 Data e ora di dimissione 24/12/2012 16:03



ESITO

Dimissione a Domicilio

LIVELLO DI URGENZA

4 Bianco

DIAGNOSI

distorsione cervicale

ANAMNESI

Data e Ora 24/12/2012 15:54:12 Medico MASNATA GIANFRANCO - TP 1605

risponde incidente stradale ieri sera verso le ore 20,00 mentre era alla guida di un'auto a causa di una grossa buca del manto stradale non segnalata nei pressi di via porta palermo in alcamo nei pressi del distributore di benzina e l'entrata di villa sarina. in atto lamenta cervicalgia e dorso

PARAMETRI VITALI

Operatore DI FRANCO ANTONIO

Data Ora 24/12/2012 15:33

FC	83
PAD	83
PAS	130
SaO2	98%

ESAME OBIETTIVO

Data e Ora 24/12/2012 15:54:12 Medico MASNATA GIANFRANCO - TP 1605

vigile, orientato, non segni clinici di I.o. in atto

PROGNOSI - gg clin. 2 S.C.

ATTI CONSEGUENTI

Verbale di PS

ATTIVAZIONE METRICHE

Data e Ora 24/12/2012 16:07:08 Medico MASNATA GIANFRANCO - TP 1605

avvertita la pol. municipale di alcamo

SOLO VO 24/12/2012

Il Medico di PS
MASNATA GIANFRANCO - TP 1605

Firma paziente per ricevuta



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani
4° Settore Servizi Tecnici e
Gestione del territorio

Prot. n. 3370 del 18/01/2013

FAX 0924 200140

ALLO STUDIO LEGALE
P. AVV. VINCENZO VITELLO
VIA MONTE BONIFATO N. 107
91011 ALCAMO

e p.c.

FAX 0923 760203

ALLO STUDIO
DOTT. LUIGI SIMONETTO
VIA DEI MILLE, 81
91025 MARSALA

ALL' AVVOCATURA COMUNALE
SEDE

Oggetto: Sinistro del 23/12/2012 del Signor Saullo Piero - richiesta documenti.

Nell' informare Codesto Studio legale, che questo Ufficio ha istruito la pratica per il sinistro di cui all' oggetto, si richiedono i seguenti documenti in copia:

- 1 copia del documento d' identità, del codice fiscale del sinistrato, copia del libretto di circolazione dell' autovettura danneggiata, preventivo di spesa relativo ai danni accertati sul mezzo redatto da officina autorizzata.

Si resta in attesa di riscontro.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Il Dirigente

28/2/12
5

Studio tecnico
Dott. Luigi Simonetto
Consulenza Giudiziaria e Assicurativa

RELAZIONE DI PERIZIA

Marsala li 18/02/2013

Spett.le COMUNE DI ALCAMO
S E D E

RAMO RCTIRCO	<i>SINISTRO del 23/12/2012</i>
ASSICURATO: Comune di Alcamo	<i>POLIZZA Convenzione</i>
CONTROPARTE Sullo Pietro c/o Avv.to Vincenzo Vitello - via Monte Bonifato n°107 - 91011 Alcamo (TP)	
CAUSA, CIRCOSTANZA E MODALITA' DE SINISTRO, DESCRIZIONE DEL FATTO. <p>Dalla denuncia si evince che la ctp, alla guida della propria autovettura, stava percorrendo la via Porta Palermo in Alcamo quando, giunto all'altezza del distributore carburante, incappava su una buca stradale danneggiando la ruota anteriore destra. Con nostra del 22/01/2013 abbiamo richiesto al legale di ctp documentazione varia.</p>	
STIMA DEL DANNO. <p>La ctp non ha mai prodotto la documentazione richiesta nella nostra del 22/01/2013 trasmessa a mezzo fax. Pertanto questo Perito non è stato posto nelle condizioni di stabilire natura, qualità e quantità del danno materiale patito dall'autovettura. Abbiamo solo il referto del P.S. dove si evince come diagnosi una distorsione cervicale con prognosi di gg.2. Il danno, tenuto tenuto conto di quello fisico e materiale, lo si stima - a corpo - attorno ad € 300,00.</p>	
Note <p>Ad oggi non avendo ricevuto alcuna documentazione da parte della ctp comprovante tanto l'esistenza della buca quanto i danni tutti subiti si ritiene porre in sinistro in passiv' attesa. Sarà nostra cura intrattenervi nel prosieguo.</p>	

IL PERITO


Studio tecnico
Dott. LUIGI SIMONETTO
Consulenza Giudiziaria e Assicurativa

Uffici Giudiziari di Trapani – Marsala – Sciacca – Cagliari
Iscritto al n°1 Albo CTU Tribunale di Marsala

Marsala 22/01/2013

Trasmissione telefax

0924/200140

Egr. Avv.to Vincenzo Vitello
Via Monte Bonifato n°107
91011 – Alcamo (TP)

e p.c. Spett.le Comune di Alcamo
VI Settore – Servizi Tecnici
Alcamo

Oggetto: sinistro del 23/12/2012
Comune di Alcamo / Sulio Piero


A seguito dell'incarico commessomi dal Comune di Alcamo relativamente al sinistro in oggetto Vi invitiamo a produrre a questo studio la seguente documentazione:

- foto eseguite nell'immediatezza dell'evento ritraenti lo stato dei luoghi ed i danni patiti dall'autovettura (*possibilmente via e-mail o via posta su CD in quanto via fax risulterebbero illeggibili*);
- copia ulteriore documentazione medica, oltre in referto del P.S., se esistente;
- copia Carta Identità e Codice Fiscale patrocinato;
- copia Carta di Circolazione autovettura danneggiata;
- preventivo di spesa dei danni materiali all'autovettura;
- eventuale rapporto Autorità, se intervenute;
- quant'altro ritenuto utile.

La superiore documentazione è necessaria onde procedere all'istruzione del sinistro.

Restando in attesa di un V/s riscontro porgiamo cordialità.

Dott. Luigi Simonetto



Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore Vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax od e-mail e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente con il rimborso, da parte nostra, dei costi da Voi sostenuti su Vostra esplicita richiesta. Quanto precede ai fini del rispetto del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali

Via Del Mille 81 – 91025 MARSALA (TP)
P. IVA: 02412870814
tel. 0923711550 - fax. 0923760203
e-mail: simonetto.luigi@libero.it

6

Handwritten signatures and notes at the top left of the page.

GIUDICE PACE DI ALCAMO

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 26750 del 20 MAG 2013
Assegnata al Settore
20 MAG, 2013

====§§§=====

ATTO DI CITAZIONE

PER: Saullo Piero, nato ad Alcamo (TP) il 27.08.1967, C.F. SLLPRI67M27A176I, ed ivi residente in Via Ellera n.30/p, ed ivi eletta dom.ta in Via Monte Bonifato n.107, presso lo studio del P. Avv. Vincenzo Vitello. Fax:09624.200140, che la rappresenta e difende giusta procura in calce del presente atto, il quale dichiara ai fini delle comunicazioni di volerli ricevere al seguente indirizzo pec gaspare.visco@avvocatitrapani.legalmail.it

COMUNE DI ALCAMO
20 MAG 2013
SEGRETARIA

PROCURA

CONTRO

1°) Il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza Ciullo n.1;

PREMESSO

1. Che, il giorno 23.12.2012, alle ore 20:00 circa, in Alcamo, Via Porta Palermo, si verificava un sinistro stradale in cui rimaneva coinvolta l'autovettura Mercedes Classe A 1g. CC424YX (Assicurata Vittoria Assicurazioni) di proprietà del Sig. Saullo Piero e dallo stesso condotta;
2. Nella fattispecie, mentre il Sig. Saullo Piero alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A Tg. CC424YX, stava percorrendo la Via Porta Palermo, direzione Sud-Nord, quando giunto all'altezza del distributore di carburante sito lungo la medesima via, veniva violentemente sbalzato in aria a causa di una buca insita lungo l'asfalto della Via anzidetta;

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

3. Che, a seguito del sinistro de quo, l'autovettura in parola riportava ingenti danni materiali, il cui importo ammonta ad € 1.503,79 (Iva esclusa) come da preventivo redatto dalla Ditta Da.Mi.Car con sede ad Alcamo (TP) in Via Porta Palermo n.3;
4. Che, avuto riguardo alla potenza dell'impatto, il Sig. Saullo riportava gravi lesioni fisiche, come si evince da verbale di Pronto Soccorso di Alcamo num. 2012006899;
5. Che, in data 04.01.2013 si è data comunicazione del sinistro al Comune di Alcamo con lett. Racc. A/r n. 13658847141-2, con la quale si intimava al Comune il risarcimento dei danni materiali patiti dall'attore in quanto riconducibili all'omissione dei doveri di manutenzione della strada e segnalazione delle insidie gravanti sul suddetto Ente;
6. Che, in seguito al sinistro in parola il Sig. Saullo Piero, si è sottoposto ad una serie di visite medico-specialistiche, in base alle quali si possono evidenziare i seguenti postumi invalidanti:
 - 1) Invalidità permanente residua in misura del 3 % € 2.300,00
 - 2) Inabilità temporanea totale per gg. 6 € 264,00
 - 3) Spese Mediche documentate € 845,00Il tutto per un totale complessivo di € 3.409,00, ai quali devono essere aggiunti € 1.503,79 per il risarcimento dei danni materiali, il tutto per un totale di € 4.912,80;
7. Che, vi è un costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale con riferimento alla fattispecie oggetto di esame è stata riconosciuta configurabile a carico della P.A. una responsabilità ex

art. 2051 c.c., allorché il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività e si presenti di riguardevole estensione, il Comune di Alcamo deve quindi rispondere del sinistro in oggetto ex art. 2051 c.c. poiché la produzione del danno è dipesa dalla mancata adozione delle misure funzionali alla neutralizzazione della potenza offensiva dello stesso, nonché dell'omesso controllo sul bene stesso, in sé pericoloso, per evitare che arrecasse un danno ai terzi;

8. Che, comunque, l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a preavvertire e prevenire determinate situazioni di pericolo con riferimento alla condizione dei luoghi, e che la buca in parola che ha cagionato l'evento lesivo era priva di adeguata segnalazione, l'aver omesso la predisposizione di adeguate ed opportune tutele, costituisce di per sé una condotta colposa omissiva, imputabile agli effetti all'art. 2043 c.c., per cui si appalesa necessaria l'azione giudiziale intrapresa;
9. Che, nonostante il Sig. Saullo è stato sottoposto a visita presso lo Studio della Dott.ssa Giacomina La Rosa, sito in Marsala C.so Gramsci n.165, nominato quale fiduciario del convenuto Comune di Alcamo, ad oggi non si ha ancora notizia in merito ai danni riportati dall'attore, per cui si appalesa necessaria l'azione giudiziale intrapresa;

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'attore, come sopra rappresentato e difeso,

CITÀ

1°) Il **Comune di Alcamo** in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza Ciullo n.1:

tutti a comparire avanti al **GIUDICE di PACE di Alcamo (TP)**, per l'udienza del giorno **15.07.2013**, ore di rito, con l'invito espresso a costituirsi entro nelle forme e nel termine di cui all'art. 319 c.p.c. e segg. e, con l'espresso avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle preclusioni e/o decadenze previste dalla legge- art.38 e 167 c.p.c - per ivi sentire accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ilmo GIUDICE di PACE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- Ritenerne e dichiarare che il sinistro del 23.12.2012 verificatosi ad Alcamo, in Via Porta Palermo, alle ore 20:00 circa, si è verificato a causa della esclusiva colposa responsabilità del Comune di Alcamo in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore;
- Ritenerne e dichiarare che tutti i danni fisici patiti dall'attore e materiali patiti dall'autovettura Mercedes Classe A Tg. CC424YX di proprietà del Sig. Saullo Piero, sono la diretta conseguenza del sinistro stradale in parola, e come tali risarcibili all'attore;
- Conseguentemente, condannare il **Comune di Alcamo**, Piazza della Repubblica n.6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore di tutte quelle somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni ad esso dovuti per le motivazioni di cui

in premessa, il tutto quantificabile entro la competenza per valore del giudice adito, che ad'oggi possono comunque quantificarsi in € 4.912,80;

- Condannare controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al 12,50% per spese generali e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede che il G.d.P. di Alcamo ammetta la produzione documentale indicata in premessa e, ai fini istruttori, ammetta, in caso di contestazione:

1. Ammettere prova testimoniale: con il Sig. Ferrara Nicola, residente ad Alcamo (TP) nel C.so VI Aprile n.182 che riferirà sui seguenti articolati di prova:

A) *“ Vero è che in data 23 12.2012, alle ore 20:00 circa, in Alcamo (TP) , Via Porta Palermo, si verificava un sinistro in cui rimaneva coinvolta l'autovettura Mercedes Classe A. Tg CC424YX condotta dal Sig. Saullo Piero”;*

B) *” Vero è che nella fattispecie, il Sig. Saullo alla guida dell'autovettura in parola stava percorrendo la Via Porta Palermo, direzione Sud-Nod, quando giunto in prossimità del distributore di carburante, veniva sbalzato in aria a causa di una buca insita lungo l'asfalto della via anzidetta”;*

C) *“ Vero è che a seguito dell'impatto l'autovettura in parola riportava danni materiali all'asse della ruota anteriore destra,*

mentre il Sig. Saullo, dopo essere sceso dall'auto, lamentava dolori fisici di varia natura ”:

D) “ Vero è che, la buca in oggetto era priva di apposita segnaletica di pericolo”;

F) “ Vero è che la buca in oggetto non era visibile a causa dell'oscurità”.

2. Ammettere prova testimoniale con il legale rappresentante della Ditta DA.MI.CAR con sede ad Alcamo (TP) in Via Porta Palermo n. 3, che riferirà sul seguente articolato:

A) “ Vero è che ho redatto e sottoscritto il preventivo di spesa che mi viene mostrato che si riferisce all'autovettura Mercedes Classe A Tg. CC424YX di proprietà del Sig. Saullo Piero”;

Si dichiara che il valore del presente giudizio è di € 4.912,80.

Si producono:

1. I documenti elencati come da indice.

Con salvezza illimitata

Alcamo li, 14/05/2013

Pi Avv. Vincenzo Vitello



RELATA DI NOTIFICA

Sulla richiesta come in atti, lo sott. Uff. Giud. addetto al all'Ufficio

ALCAMO

Notifiche presso il Tribunale di Alcamo, Ho notificato il sujesteso atto di citazione a:

1°) Il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza Ciullo n.1, ivi consegnandone copia a mani:

Alto inf. re
Riggio

Nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione degli atti, solo qualificatosi.

Alcamo, li 20/09/2019

ALCAMO

Nicola Staralone
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO

CITTA' DI ALCAMO 18 GIU. 2013
POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 31613 del
Assegnata al Settore

Il Segretario Generale

13 GIU. 2013

Dott. Giacomina La Rosa

Medico Legale

Cell 326 4027953, e-mail larosagiacomina@libero.it



RELAZIONE MEDICO LEGALE

Marsala 23/4/2013

Spett. le Comune di Alcamo
SEDE

RICHIEDENTE RELAZIONE MEDICO LEGALE: COMUNE DI ALCAMO

Parere medico legale in ordine alle lesioni riportate da:

SAULLO PTERO, nato in Alcamo il 27 /83/ 1967, domiciliato e residente in Alcamo nella Via Ellera n° 30.
Doc. riconoscimento: Patente - TP- n° U18011654Y, valevole sino all'11/9/2017

SINISTRO

Epoca del sinistro : 23/12/2012 ; h: 20,00 circa
Luogo del sinistro: Alcamo, Via Porta Palermo
Modalità del sinistro: (cfr. Anamnesi patologica prossima)

NOTIZIE ANAMNESTICHE

Anamnesi fisiologica e familiare :

Nulla degno di nota

TITOLO DI STUDIO:

III Media

Attività lavorativa:

Dipendente quale metalmeccanico

Anamnesi patologica remota:

In età pediatrica frattura al III superiore della gamba dx.

Nel 2009: rottura cuffia dei rotatori e lesioni tendinee non meglio precisate a carico dell'arto superiore sn.

Floris

Dott. Giacomina la Rosa - Medico Legale



ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA: Riferisce che alle ore 20,00 circa del 23/12/2012, mentre alla guida della sua autovettura (Mercedes) percorreva la Via Porta Palermo con direzione Sud-Nord, giunto all'altezza del distributore di benzina, sito sulla predetta Via, impattava con la ruota anteriore dx su una buca dell'asfalto non visibile perché ricolma di acqua.

A causa di quanto sopra veniva proiettato in avanti riportando lesioni a carico della colonna cervicale. (cfr: verbale di pronto soccorso).

Lamentando cervico-dorsoalgia, associata a limitazione funzionale il giorno successivo ricorreva alle cure dei sanitari del P.S. del P.O. di Alcamo i cui Sanitari, dopo averlo sottoposto a visita medica, formulavano la diagnosi di per la quale prevedevano una prognosi pari a giorni 2 (due).

Riferisce di aver effettuato FKT dalla quale ha tratto modico beneficio.

Attualmente lamenta limitazione funzionale al collo + parestesie a carico dell'arto superiore sn.

PRECISA che la Mercedes è provvista dei poggiatesta e che lui, al momento del fatto, indossava la cintura di sicurezza.

DOCUMENTAZIONE ESIBITA

- Verbale di pronto soccorso - P.O. di Alcamo n° 2012006889 del 24/12/2012 ore 15,28 : "anamnesi: riferisce incidente stradale ieri sera verso le ore 20,00 mentre alla guida dell'auto, a causa di una grossa buca del manto stradale, non segnalata, nei pressi di Via Porta Palermo in Alcamo nei pressi del distributore di benzina e l'entrata di Villa Sarina. In atto lamenta cervico-dorso-algia. " **es. obiettivo:** Vigile, orientato, non segni clinici di l.o. in atto. **Diagnosi:** Distorsione cervicale- **Esito:** dimissioni a domicilio. **Prognosi = gg 2"**.
- Certificato medico rilasciato il 01/1/2013 dal Dott. Angelo Filippi "....In atto lamenta algia al rachide cervicale e sensazione di formicolio e addormentamento ad entrambi gli arti superiori sino alle mani. Ha eseguito terapia con FANS riscontrando discreto beneficio. Si consiglia eseguire 20 sedute di FKT..... esame TAC rachide cervicale per valutazione erniaria"
- TAC rachide Cervicale eseguita il 23/1/2013 presso Centro Diagnostico Radiologico Campione di Alcamo: " C3-C4 piccola ernia posteriore paramediana destra; C4-C5 ernia posteriore mediana che comprime il midollo; C5-C6 ernia posteriore paramediana destra che comprime la radice spinale e sfiora il midollo; C6-C7 disco disidratato con edema osteosclerosi delle lmitanti somatiche contrapposte con marcata protrusione posteriore mediana"
- Certificato medico rilasciato il 28/3/2013 dal Dott. Angelo Filippi. " ...torna dopo 20 sedute di FKT. In atto riferisce miglioramento della sintomatologia algica e delle parestesie arti superiori; permane limitazione funzionale nell'escursione articolare del rachide cervicale su tutti i piani di movimento".
- Certificato rilasciato il 28/3/2013 dal Centro Fisiomedica di Alcamo: "...ha effettuato n° 20 sedute di terapia fisica per postumi di trauma contusivo rachide cervicale"

ESAME OBIETTIVO GENERALE

Soggetto obeso in buone condizioni di sanguificazione. Altezza 1,62 cm peso corporeo 78 Kgr. Presenta in ordine



ESAME OBIETTIVO LOCALE**Rachide cervicale**

Appare normale la conformazione artistica.

I muscoli delle dorso paravertebrali e del cingolo scapolare si presentano modificamente ipertonici

I movimenti attivi e passivi del collo appaiono globalmente ridotti a meno di 1/3.

Prova indice-naso nella norma bilateralmente; Romberg negativo bilateralmente;

A carico degli arti superiori: Non parestesie; non differenze al termo-tatto; non diminuzione della forza; Non ipotonia muscolare.

A carico degli arti inferiori: nulla degno di nota

CAUSA DELLE LESIONI

Trauma

DIAGNOSI

trauma incompleto del rachide cervicale

POSTUMI

Assenza di postumi

SPESE DOCUMENTATE

Ric. San. N° 00097/2013 del 28/3/2013 - Fisiomedica Alcamo;	Euro 601,81
Ric. San. n° 00001/2013 del 4/1/2013 - Fisiomedica Alcamo	Euro 70,00
Ric. San. n° 00096/2013 del 28/3/2013 - Fisiomedica Alcamo	Euro 70,00
n° 1 Scontrino fiscale- farmacia Benenati del 15-1-2013;	Euro 32,92
Ric. Fisc. N° POALC/ PS 00000018/13	Euro 25,00
Ric. N° 414 centro Diagnostico Campione	Euro 50,83

VALUTAZIONE MEDICO LEGALE


Per quanto attiene il riconoscimento della sussistenza di una menomazione permanente risarcibile e riconducibile alle patologie traumatiche diagnosticate in sede di PS, si ricorda come ai sensi dell'art. 32 comma 3 - ter, facente capo alla legge n. 27 del 24 marzo 2012 "... le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".

In particolare, al fine di potersi ritenere plausibile che dalla lesione iniziale abbia potuto determinarsi la sussistenza di esiti permanenti risarcibili, la stessa lesione deve essere accertabile sia da un punto di vista clinico, sia da un punto di vista strumentale, ed entrambe le risultanze (cliniche e strumentali) devono risultare obiettivamente.

Posto ciò, nella considerazione che

- i sanitari del P.S. non hanno ritenuto di sottoporre ad accertamenti clinici strumentali e che hanno formulato giudizio prognostico di giorni 2;
- Il sig.re Saullo, espletando l'attività di metalmeccanico (attività usurante), presenta un rachide sofferente da prima del sinistro per cui è relazione;
- La auto mercedes è fornita di poggia testa, che il Saullo indossava le cinture, e che al seguito del sinistro l'auto riprendeva la sua normale marcia (cfr. anamnesi patologica prossima).

si ritiene di poter affermare che nelle circostanze agli atti il Sig.re Saullo riportato, nelle circostanze agli atti



trauma incompleto (solo in flessione) del rachide cervicale.

Per le suddette motivazioni il quadro cervicale di cui all'esame TAC non si può interpretare come complicanza midollare bensì come preesistente al trauma.

Premesso quanto sopra, con riferimento ai parametri di valutazione del danno biologico attualmente vigenti (tabelle di legge di cui al D.M. del 3/7/2003, Gazzetta Ufficiale Generale n° 211 dell'11/9/2003), si ritiene che le lesioni riportate dal Sig.re Saullo abbiano comportato al predetto

- ITT pari a giorni 5
- ITP pari a giorni 5 al 50%
- Spese mediche pari ad Euro 849,56

NOTE



Il Consulente Medico Legale
 Dott. Giacomina La Rosa
Giacomina La Rosa

Studio tecnico

Dott. LUIGI SIMONETTO

Consulenza Giudiziaria e Assicurativa

Uffici Giudiziari di Trapani - Marsala - Sciacca - Cagliari
Iscritto al n°1 Albo CTU Tribunale di Marsala



Marsala 11/06/2013

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 13 GIU. 2013
Prot. n. 316/14 del _____
Assegnata al settore _____
Spett.le Segretario Generale
Comune di Alcamo
13 GIU. 2013
Servizi tecnici
Alcamo

Oggetto: sinistro del 23/12/2012
Comune di Alcamo / Saullo Pietro

integrazione

Relativamente al sinistro in oggetto a suo tempo questo Perito aveva rimesso la propria consulenza relazionando con quanto potuto acquisire senza essere stato posto nelle condizioni di valutare l'ammontare esatto del danno fisico atteso la ctp non aveva mai prodotto quanto richiesto alla nostra del 22/01/2013.

Ultimamente ci viene prodotta relazione del nostro CT medico, verosimilmente a seguito di documentazione medica prodotta da ctp nelle more.

Da ciò il danno fisico viene così valutato:

- ITT (gg.5 x € 45,70) ----- € 228,50
- ITP (gg.5 x € 45,70 x 50%) -- € 114,25
- Sommano € 342,75
- Spese mediche ----- € 849,56

Danno fisico stimato € 1.192,31 oltre onorario legale

Quanto sopra indica il danno fisico patito dalla ctp. Per come indicato nelle Note della relazione di base la ctp non ha, allo stato, prodotto documentazione comprovante l'esistenza della buca lamentata (foto eseguite nell'immediatezza). Pertanto, a parere di questo Perito, l'eventuale gestione liquidativa potrà avvenire solo dietro presentazione di tale documentazione probatoria da parte di ctp non essendovi, ad oggi, nulla circa la presenza di tale buca al momento del sinistro.

IL PERTO
Dott. Luigi Simonetto

Albino

Via Dei Mille 81 - 91025 MARSALA (TP)
P. IVA: 02412870814
tel. 0923711550 - fax. 0923760203
e-mail: simonetto.luigi@libero.it

Dott. Giacomina La Rosa

Medico Legale

Cell: 328 4027433; e-mail: larosagiacomina@libero.it

91025 **MARSALA**

RELAZIONE MEDICO LEGALE

Marsala 23/4/2013

**Spett. le Comune di Alcamo
SEDE**

RICHIEDENTE RELAZIONE MEDICO LEGALE: COMUNE DI ALCAMO

Parere medico legale in ordine alle lesioni riportate da:

SAULLO PIERO, nato in Alcamo il 27 /83/ 1967, domiciliato e residente in Alcamo nella Via Ellera n° 30.
Doc. riconoscimento: Patente - TP- n° U18011654Y, valevole sino al 11/9/2017

SINISTRO

Epoca del sinistro : 23/12/2012 ; h: 20,00 circa
Luogo del sinistro: Alcamo, Via Porta Palermo
Modalità del sinistro: (cfr. Anamnesi patologica prossima)

NOTIZIE ANAMNESTICHE

Anamnesi fisiologica e familiare :
Nulla degno di nota

Titolo di studio:
III Media

Attività lavorativa:
Dipendente quale metalmeccanico

Anamnesi patologica remota:
In età pediatrica frattura al III superiore della gamba dx.
Nel 2009: rottura cuffia dei rotatori e lesioni tendinee non meglio precisate a carico dell'arto superiore sin.

Dott. Giacomina La Rosa - Medico Legale




Studio tecnico

Dott. LUIGI SIMONETTO

Consulenza Giudiziaria e Assicurativa

Uffici Giudiziari di Trapani - Marsala - Sciacca - Cagliari
Iscritto al n°1 Albo CTU Tribunale di Marsala



Marsala 11/06/2013

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 13 GIU. 2013
Prot. n. 21664 del _____
Assegnata al settore _____
Il Segretario Comunale
13 GIU. 2013
Spett.le Comune di Alcamo
Servizi tecnici
ALCAMO

Oggetto: sinistro del 23/12/2012
Comune di Alcamo / Saullo Pietro

integrazione

Relativamente al sinistro in oggetto a suo tempo questo Perito aveva rimesso la propria consulenza relazionando con quanto potuto acquisire senza essere stato posto nelle condizioni di valutare l'ammontare esatto del danno fisico atteso la ctp non aveva mai prodotto quanto richiesto alla nostra del 22/01/2013.

Ultimamente ci viene prodotta relazione del nostro CT medico, verosimilmente a seguito di documentazione medica prodotta da ctp nelle more.

Da ciò il danno fisico viene così valutato:

- ITP (gg.5 x € 45,70) ----- € 228,50
- ITP (gg.5 x € 45,70 x 50%) -- € 114,25
- Sommano € 342,75
- Spese mediche ----- € 849,56

Danno fisico stimato € 1.192,31 oltre onorario legale

Quanto sopra indica il danno fisico patito dalla ctp. Per come indicato nelle Note della relazione di base la ctp non ha, allo stato, prodotto documentazione comprovante l'esistenza della buca lamentata (foto eseguite nell'immediatezza). Pertanto, a parere di questo Perito, l'eventuale gestione liquidativa potrà avvenire solo dietro presentazione di tale documentazione probatoria da parte di ctp non essendovi, ad oggi, nulla circa la presenza di tale buca al momento del sinistro.

IL PERITO
Dott. Luigi Simonetto

Via Dei Mille 81 - 91025 MARSALA (TP)
P. IVA: 02412870814
tel. 0923711550 - fax. 0923760203
e-mail: simonetto.luigi@libero.it

Dott. Giacomina La Rosa

Medico Legale

Cell: 328 4027453; e-mail: larosagiacomina@libero.it

91025 MARSALA

RELAZIONE MEDICO LEGALE

Marsala 23/4/2013

**Spett. le Comune di Alcamo
SEDE**

RICHIEDENTE RELAZIONE MEDICO LEGALE: COMUNE DI ALCAMO

Parete medico legale in ordine alla lesioni riportate da:

SAULLO PIERO, nato in Alcamo il 27 /83/ 1967, domiciliato e residente in Alcamo nella Via Ellera n° 30.
Doc. riconoscimento: Patente - TP- n° U18011654Y, valevole sino all'11/9/2017

SINISTRO

Epoca del sinistro : 23/12/2012 ; h: 20,00 circa
Luogo del sinistro: Alcamo, Via Porta Palermo
Modalità del sinistro: (cfr. Anamnesi patologica prossima)

NOTIZIE ANAMNESTICHE

Anamnesi fisiologica e familiare :
Nulla degno di nota

Titolo di studio:
III Media

Attività lavorativa:
Dipendente quale metalmeccanico

Anamnesi patologica remota:
In età pediatrica frattura al III superiore della gamba dx.
Nel 2009: rottura cuffia dei rotatori e lesioni tendinee non meglio precisate a carico dell'arto superiore sin.

Dott. Giacomina La Rosa - Medico Legale



ESAME OBIETTIVO LOCALE**Rachide cervicale**

Appare normale la conformazione artistica.

I muscoli delle docce paravertebrali e del cingolo scapolare si presentano modificamente ipertonici

I movimenti attivi e passivi del collo appaiono globalmente ridotti a meno di 1/3.

Prova indice-naso nella norma bilateralmente; Romberg negativo bilateralmente;

A carico degli arti superiori: Non parestesie; non differenze al termo-tatto; non diminuzione della forza; Non ipotonia muscolare.

A carico degli arti inferiori: nulla degno di nota

CAUSA DELLE LESIONI

Trauma

DIAGNOSI

trauma incompleto del rachide cervicale

POSTUMI

Assenza di postumi

SPESE DOCUMENTATE

Ric. San. N° 00097/2013 del 28/3/2013 - Fisiomedica Alcamo;	Euro 601,81
Ric. San. n° 00001/2013 del 4/1/2013 - Fisiomedica Alcamo	Euro 70,00
Ric. San. n° 00096/2013 del 28/3/2013 - Fisiomedica Alcamo	Euro 70,00
n° 1 Scontrino fiscale- farmacia Benenati del 15-1-2013;	Euro 32,92
Ric. Fisc. N° POALC/ PS 00000018/13	Euro 25,00
Ric. N° 414 centro Diagnostico Campione	Euro 50,83

VALUTAZIONE MEDICO LEGALE


Per quanto attiene il riconoscimento della sussistenza di una menomazione permanente risarcibile e riconducibile alle patologie traumatiche diagnosticate in sede di PS, si ricorda come ai sensi dell'art. 32 comma 3 - ter, facente capo alla legge n. 27 del 24 marzo 2012 "... le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".

In particolare, al fine di potersi ritenere plausibile che dalla lesione iniziale abbia potuto determinarsi la sussistenza di esiti permanenti risarcibili, la stessa lesione deve essere accertabile sia da un punto vista clinico, sia da un punto di vista strumentale, ed entrambe le risultanze (cliniche e strumentali) devono risultare **obiettivamente**.

Posto ciò, nella considerazione che

- i sanitari del P.S. non hanno ritenuto di sottoporre ad accertamenti clinici strumentali e che hanno formulato giudizio prognostico di giorni 2;
- Il sig.re Saullo, espletando l'attività di metalmeccanico (attività usurante), presenta un rachide sofferente da prima del sinistro per cui è relazione;
- La auto mercedes è fornita di poggia testa, che il Saullo indossava le cinture, e dopo il seguito del sinistro l'auto riprendeva la sua normale marcia (cfr: *anamnesi patologica prossima*)

si ritiene di poter affermare che nelle circostanze agli atti il Sig.re Saullo riportò, nelle circostanze agli atti



trauma incompleto (solo in flessione) del rachide cervicale.
Per le suddette motivazioni il quadro cervicale di cui all'esame TAC non si può interpretare come complicanza midollare bensì come preesistente al trauma.

Premesso quanto sopra, con riferimento ai parametri di valutazione del danno biologico attualmente vigenti (tabelle di legge di cui al D.M. del 3/7/2003, Gazzetta Ufficiale Generale n° 211 dell'11/9/2003) , si ritiene che le lesioni riportate dal Sig.re Saullo abbiano comportato al predetto

- ITT pari a giorni 5
- ITP pari a giorni 5 al 50%
- Spese mediche pari ad Euro 849,56

NOTE



Il Consulente Medico Legale
 Dott. Giacomina La Rosa
Giacomina La Rosa

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA

Comune di Alcamo, via T.te Vito Manno, 5 SEN. F.SCO RARAVO

Tel.: 092421292 - FAX 0924507129

Mobile: 329 7508530

email: avvmistretta@gmail.com - PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro tempore sindaco Dr. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato **Giovanna Mistretta**, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Alcamo, nella via T.te V. Manno n. 5.

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano n. Fax, codici fiscali e indirizzi di posta elettronica dell'avvocato **Giovanna Mistretta**:

Fax n. **0924-507129**

(C.F.: MSTGNN43A54D086R, PEC.: giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it)

Nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e a difendere in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato **Giovanna Mistretta**, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre ricorso convenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunciare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti sia mobiliari che immobiliari. E' il mio domicilio presso

- convenuto -

CONTRO

Saullo Piero, rappresentato e difeso dal dott. Vincenzo Vitello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alcamo nella via Monte Bonifato n. 107

Avvocatura comunale sito in Alcamo, viale re. F. S. C. RARAVO, 51 Alcamo li.....

-attore-

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Sindaco (Sebastiano Bonventre)

Con atto di citazione, notificato il 20.05.2013, il sig. **Saullo Piero** ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni fisici e dei danni materiali asseritamente subiti *la sera del 23.12.12 mentre percorreva la via Porta Palermo di Alcamo alla guida della propria mercedes classe A targata CC424YX, quando giunto all'altezza del distributore di carburante sito lungo la medesima via, veniva violentemente sbalzato in aria a causa di una buca insita lungo l'asfalto della via anzidetta.*

[Signature]

E' autentica Giovanna Mistretta

Sostiene l'odierno attore che l'asserita buca non era segnalata né altrimenti visibile in considerazione del buio.

Quanto sostenuto dall'attore presta il fianco a diverse censure sia in punto di fatto che in punto di diritto, oltre ad essere destituito di fondamento probatorio sia nell'atto che nel quantum e ciò per le seguenti ragioni

1.1
2.A
3.C
4.C
5.C

Nel merito, attenendoci strettamente ai fatti, come sopra narrati e documentati, si deve, inevitabilmente, fare rilevare che il comportamento di controparte non ha posto l'odice convenuta nella condizione di istruire adeguatamente la pratica ed oggi di organizzare una adeguata difesa.

Tale comportamento lede qualsiasi principio di correttezza e buona fede da parte dell'attore, il quale nell'inviare la richiesta di risarcimento dei danni, in data 08.01.2013, non permette al presunto obbligato di porre in essere alcuna forma di istruttoria, e di verificare la fondatezza di quanto sostenuto tanto nell'*an* che nel *quantum*, quasi a pretendere che la semplice richiesta sia già di per se sufficiente a far attivare la convenuta Amministrazione e costringerla a risarcire quanto richiesto non allegando né le foto del luogo teatro del sinistro né qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarlo.

Non solo, ma con lettera del 22.1.2013 lo studio Simonetto, fiduciario del comune di Alcamo, ha richiesto al procuratore dell'attore la necessaria documentazione onde potere istruire adeguatamente la pratica, richiesta rimasta inevasa; pertanto, il perito non è stato posto nelle condizioni di poter verificare tanto l'esistenza della buca quanto i danni subiti. Nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere una responsabilità del convenuto comune, tale comportamento dovrà essere valutato da Codesto Giudicante, ai fini della regolamentazione delle spese processuali.

Ciò posto in fatto, ad ogni modo si contesta *in toto* anche l'eventuale nesso eziologico:

è, infatti, principio giurisprudenziale ormai pacifico che la cosiddetta "insidia o trabocchetto stradale" - che non è un concetto giuridico, bensì un mero stato di fatto - per essere tale necessita del doppio requisito della **non visibilità oggettiva** - che si verifica quando l'uomo medio per obiettive situazioni ambientali non può accorgersi in tempo di un'insidia stradale, anche applicando il massimo grado di diligenza - e della **non prevedibilità soggettiva** - che sovviene quando l'uomo medio non può prevedere un'insidia stradale applicando il grado di diligenza richiesto al caso di specie;

dunque, il requisito oggettivo e quello soggettivo devono entrambi sussistere affinché si integri una certa fattispecie di insidia stradale, la qual cosa, per il caso che ci occupa, assolutamente non s'è verificata, atteso che, ammesso pure che in astratto potesse essere non visibile l'asserita buca, quest'ultima avrebbe potuto essere, **oggettivamente percepita e quindi evitata** se solo l'odierno attore avesse applicato

quel minimo di diligenza richiesta e avesse tenuto la velocità prescritta ; ed infatti, corre l'obbligo di precisare che sul tratto di strada interessato vige il limite massimo di velocità di 30 Km/h, limite apposto con ordinanza sindacale n. 84 del 10/03/2005 che si allega. Pertanto, se solo l'attore avesse tenuto la velocità richiesta certamente avrebbe evitato l'impatto violento e non sarebbe stato *sbalzato in aria* o evitando di subire i danni così come quantificati.

Il nesso eziologico è uno degli elementi che deve essere provato sia ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.; in tal senso la Suprema Corte afferma che: *"in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto-concetti propri della diversa ipotesi dell'art. 2043 c.c., specie in materia di responsabilità della p.a.-la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l'accertamento dell'efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso..."*(Cass. civ., sez. II, 17 maggio 2001, n. 6767).

Se dunque, ai fini della responsabilità in parola, è quindi onere dell'attore provare la sussistenza del nesso causale tra l'attività di custodia dell'ente e l'evento, altrettanto determinante, ai fini della sussistenza del nesso di causalità è il percorso logico che dalla condotta dell'attore si dipana sino a determinare in concreto la verificazione dell'evento. In questo caso il nesso causale è utilmente richiamato per addebitare all'agente le conseguenze discendenti dalle proprie azioni. Infatti, a prescindere dal rapporto di custodia cui l'ente pubblico è tenuto, la partecipazione dell'attore alla produzione dell'evento lamentato è idoneo da solo ad interrompere un eventuale nesso tra la cosa ed il danno: il nesso causale può essere quindi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento.

unque, la condotta che in specie avrebbe tenuto il sig. Saullo - è stata improntata all'imprudenza non essendo consona alla potenziale situazione di pericolo *de qua* suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele a parte dello stesso danneggiato, atteso che *tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo*

1.1
2.A
3.C
4.C
5.C

causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ. 15375/2011).

Ciò posto sull'an e sul nesso di causalità, in ogni caso si contesta anche il quantum richiesto poiché, attesa la "irrisorietà" (cfr. Cass. civ. 3284/2008) del danno alla persona (ITT gg. 2) non può essere risarcito alcun danno non patrimoniale. Tale assunto trova riscontro nella relazione della dott.ssa La Rosa, fiduciario dell'ente convenuto, che ha accertato l'assenza di postumi posto che i sanitari del P.S. non hanno ritenuto di dovere sottoporre il sig. Saullo ad accertamenti clinici strumentali e che hanno formulato un giudizio prognostico di gg. 2; si contesta il quantum dei danni al mezzo, in assenza di idonea documentazione probatoria.

Per quanto sopra,

VOGLIA IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Nel merito:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;
- in via ulteriormente subordinata, e nell'eventualità in cui codesto Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente *de quo*, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella causazione dei danni materiali e nella misura che verrà ritenuta di maggiore giustizia, riducendo, proporzionalmente la somma richiesta;

Con riserva di articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale di controparte ed all'esito della visione del fascicolo di controparte e delle prove allegate, in particolare, la chiamata di terzi qualora emergesse che l'anomalia sia stata causata ad opera di un terzo ovvero che la proprietà del tratto di strada considerato sia aliena.

Vinte le spese.

Alcamo, lì 5 luglio 2013

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
 15 LUG 2013

 IL GIUDICE PACE DI ALCAMO
 (Firma illeggibile)

(avvocato Giovanna Mistretta)

(Firma illeggibile)

Proposta N° <u>257</u> / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari 10
Data <u>25-07-2013</u>		il _____ Prot. N° _____ L'impiegato responsabile _____ <u>SERV. TEC.</u>

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>233</u> del Reg.	OGGETTO:	Lite Saullo Piero c/ Comune di Alcamo - udienza 15/07/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
Data <u>25-07-2013</u>		
Parte riservata alla Ragioneria		NOTE
Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilatredici il giorno Venticinque del mese di luglio alle ore 11.00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) Sindaco	Bonventre Sebastiano	X		X		
2) Assess. V.Sind.	Paglino Giacomo		X			
3) Assess. Anz.	Simone Giuseppe F.	X		X		
4) Assessore	Trapani Ferdinando	X		X		
5) Assessore	Abbinanti Gianluca	X		X		
6) Assessore	Melodia Massimo	X		X		
7) Assessore	Palmeri Elisa		X			

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

[Handwritten signature]

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite Saullo Piero c/ Comune di Alcamo – udienza 15/07/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Premesso:

- che con prot. n.26950 del 20/05/2013 è pervenuto un atto di citazione contro questo Ente, relativo a risarcimento danni materiali e fisici, richiesti dal Sig. Saullo Piero nato ad Alcamo 27/08/1967 ed ivi residente in Via Ellera n° 30/p;
- che l'udienza è prevista per il giorno 15/07/2013, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo;
- che le circostanze del sinistro, per il quale viene richiesto il risarcimento dei danni fisici e materiali sono le seguenti: *"in data 23/12/2012 alle ore 20,00 circa il Sig. Saullo Piero, alla guida della sua autovettura, Mercedes Class A targata CC424YX, stava percorrendo la via Porta Palermo, direzione Sud-Nord, quando giunto all'altezza del distributore di carburante sito lungo la medesima Via, a causa di una buca nell'asfalto della Via anzidetta, dal quale lamenta asseriti danni fisici ed al mezzo, per un importo complessivo di € 4.912,80.*
- che il sinistro si è verificato in costanza di rapporto assicurativo tra questo Ente e la Compagnia ASISCOM Spa;
- che ai sensi dell'art. 12 della Polizza RCT/RCO n. 23260, la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 10.000,00; che in caso di soccombenza, l'Ente sarebbe tenuto a risarcire la somma di € 5.000,00 circa e quindi entro la franchigia.

Ritenuto pertanto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, di resistere in giudizio davanti al Giudice di Pace di Alcamo, per la lite promossa dal Sig. Saullo Piero nato ad Alcamo il 27/08/1967, residente ad Alcamo in Via Ellera n. 30/P.

Ritenuto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal Sig. Saullo Piero nato ad Alcamo il 27/08/1967 residente in Via Ellera n°30, davanti al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase, stato e grado del giudizio;

2) di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;

4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Responsabile del procedimento

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Saullo Piero c/ Comune di Alcamo - udienza 15/07/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto (eventuali leggi di settore)
Visto l'O.E.E.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Saullo Piero c/ Comune di Alcamo - udienza 15/07/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto. Lite Saullo Piero c/ Comune di Alcamo - udienza 15/07/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 11/07 - 2013

Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. Capo E.A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,
22 LUG, 2013

Il Dirigente di Settore

Visto: L'Assessore al ramo

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

IL SINDACO
F.to Sebastiano Bonventre

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to
SINONÈ GIUSEPPE F.SCO

F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 28 LUG 2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-07-2013

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO
GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

23/2014

11

Dott. Giacomina La Rosa
Medico Legale
Via A. Diaz n° 59 - **MARSALA**

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO **3 FEB. 2014**
Prot. n. 5851 del _____
Assegnata al Settore _____
- 3 FEB. 2014
Il Segretario Generale

Cap. Annunziata



Parere sulla relazione di consulenza tecnica medico legale di ufficio redatta dal

Dott. Fabrizio Annunziata, CTU del Giudice del Tribunale di Trapani,

Sezione Distaccata di Alcamo,

sulla persona

di

SAULLO PIERO

SAULLO PIERO / COMUNE DI ALCAMO

Proc. N° 729/13 R.G.



[Handwritten signature]

CTP: Dott. Giacomina La Rosa - Medico Legale



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

12
P. 729/13 R.G.
N. 184/14 SENT.
N. 212/14 REP.
N. 999/14 CRON.

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 50273 del 11 NOV. 2015
Assegnata al Settore
Il 11 NOV. 2015 Segretario Generale

Il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 729/2013 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2013 promossa da :

- SAULLO PIERO - nato ad Alcamo 27-08-1967 (C.F.:SLLPRI67M27A176J), ivi residente nella Via Ellera n. 30 ed ivi elettivamente domiciliato nella Via Monte Bonifato n. 107 presso lo studio del P. Avv. Vincenzo Vitello che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

- COMUNE DI ALCAMO - in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Alcamo, Via Ten. Vito Manno n. 5, presso l'Avvocatura Comunale


CONVENUTO

Avente ad oggetto : "condannatorio"

CONCLUSIONI

DELL'ATTORE :

"Piaccia al Giudice di Pace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:



Handwritten marks or scribbles, possibly initials or a signature, located in the upper right quadrant of the page.



- ritenere e dichiarare che il sinistro del 23-12-2012 verificatosi ad Alcamo, in Via Porta Palermo, alle ore 20,00 circa, si è verificato a causa della esclusiva colposa responsabilità del Comune di Alcamo in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore*.

- Ritenere e dichiarare che tutti i danni fisici patiti dall'attore e materiali patiti dall'autovettura Mercedes Classe A Tg. CC 424 YX di proprietà del Sig. Saullo Piero sono la diretta conseguenza del sinistro stradale in parola, e come tali risarcibili all'attore.

- Conseguentemente, condannare il Comune di Alcamo, Piazza della Repubblica n. 6, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento in favore dell'attore di tutte quelle somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni ad esso dovuti per le motivazioni di cui in premessa, il tutto quantificabile entro la competenza per valore del giudice adito, che ad oggi possono comunque quantificarsi in Euro 4.912,80.



Condannare controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al 12,50% per spese generali e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari".

DEL CONVENUTO COMUNE DI ALCAMO:

"Voglia il Giudice di Pace,
nel merito.

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;



ritentere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C C , in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistete,


- in via ulteriormente subordinata, e nell'eventualità in cui questo Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente *de quo*, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella causazione dei danni materiali e nella misura che verrà ritenuta di maggiore giustizia, riducendo, proporzionalmente la somma richiesta.

Vinte le spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20-05-2013 a ministero Giacalone Nicolò, messo notificatore di questo Ufficio, Saullo Piero evocava in giudizio il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di Euro 4.912,80, e ciò a titolo di risarcimento dei danni materiali e fisici patiti di seguito all'incidente occorsogli alle ore 20.00 circa del 23-12-2012 nella Via Porta Palermo di Alcamo allorquando, alla guida della propria autovettura Mercedes Classe A, targata CC 424 YX, giunto all'altezza del distributore di carburante sito lungo la medesima via, era stato violentemente sbalzato in aria a causa di una buca presente sull'asfalto non visibile, né segnalata.

A seguito del sinistro l'autovettura aveva riportato danni materiali per Euro 1.503,79 come da preventivo che produceva, ed egli stesso lesioni fisiche da cui erano derivati esiti invalidanti di natura temporanea e permanente



Handwritten text, possibly a date or reference number, located to the right of the stamp.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located at the bottom right of the page.

Ritenendo responsabile dell'evento il Comune di Alcamo ex art 2051 C.C., aveva avanzato allo stesso richiesta risarcitoria con raccomandata A/R del 04-01-2013, ma poiché non aveva ottenuto alcun riscontro era stato costretto ad intraprendere il giudizio.


In data 15-07-2013 si costituiva ritualmente il Comune di Alcamo il quale resisteva alla domanda assumendo l'insussistenza di una situazione di pericolo integrante gli estremi della "insidia stradale", atteso che se l'attore avesse usato la normale diligenza, avrebbe potuto evitare l'impatto

Instauratosi il giudizio e dichiarato fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva all'istruzione della causa mediante l'ammissione dei documenti versati nei fascicoli, l'escussione di due testimoni e C.T.U. medico legale. All'esito dell'istruttoria, sulle conclusioni adottate dalle parti in epigrafe trascritte, la causa all'udienza del 25-07-2014 è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine all'*an debeatur*, le circostanze dell'incidente come descritte nell'atto introduttivo del giudizio sono state puntualmente confermate dal teste Ferrara Nicola della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, il quale ha dichiarato di aver visto la Mercedes che lo precedeva incappare in una buca presente sul manto stradale non segnalata né visibile perché era buio, buca che ha riconosciuto nelle ritrazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice che gli sono state mostrate.

Il convenuto Comune di Alcamo, dal canto suo, ha documentalmente dimostrato che al momento dell'incidente su quel tratto di strada vigeva il limite di velocità di Km./h 30, giusta ordinanza sindacale n. 84 del 10-03-2005



Ciò posto, osserva questo decidente come secondo l'attuale indirizzo giurisprudenziale, se il danneggiato partecipa a cagionare il danno da lui subito a causa di un suo comportamento non diligente, imprudente o imperito, la responsabilità del custode è vista con minore intensità (Cass. Civ, Sez. III. 22-10-2013, n. 23919).

In particolare, se il danno era concretamente prevedibile o, comunque, evitabile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza, allora quello specifico difetto del manto stradale non potrà essere considerato come "insidia" e, quindi, non si potrà additare quale responsabile dello stesso in via esclusiva il soggetto titolare dell'onere di custodia.

La Corte di Cassazione confermando di recente un orientamento già in precedenza delineato in tema di risarcimento del danno da trabocchetto o insidia stradale, ha riconosciuto una forma di concorso di colpa a carico dell'automobilista che, a causa della velocità sostenuta, incorra nel fatto lesivo (Cass. Sez. III, 16-01-2013 n. 907).

Ebbene, nel caso specifico, pur ricorrendo gli estremi dell'insidia, la circostanza affermata dall'attore di essere stato "sbalzato in aria" a causa della buca, depone indiscutibilmente per una velocità dallo stesso tenuta certamente di gran lunga superiore al limite di Km/h. 30 imposta *in loco*, il che è sufficiente ad interrompere in parte, se non del tutto, il nesso causale tra la causa del danno e il danno stesso.

Invero, se l'attore si fosse attenuto alla velocità imposta dal segnale, sarebbe ugualmente incappato nella buca, ma le conseguenze dell'incidente sarebbero state di gran lunga inferiori.



Sulla scorta delle emergenze istruttorie, ritiene pertanto questo giudice di dover attribuire all'attore la maggior parte di colpa nella produzione dell'evento nella misura del 70%, ed al convenuto Comune il rimanente 30%


In ordine al *quantum* e con riferimento alle lesioni personali subite dal Saullo Piero, eziologicamente riconducibili all'occorso incidente come comprovato dalla documentazione medica in atti versata, il C.T.U., Dott. Fabrizio Ammoscato, ha formulato la seguente diagnosi: "*sindrome algico disfunzionale del rachide cervicale*", ed ha concluso che da ciò sono derivati un periodo di inabilità temporanea al 75% di cinque giorni, parziale al 50% di cinque giorni, parziale al 25% di quindici giorni e un danno biologico dell'1%

Tale accertamento medico-legale, fondato su indagini tecniche ineccepibili e su argomentazioni logiche immuni da vizi apparenti, va senz'altro condiviso

La liquidazione del danno biologico va fatta secondo la tabella di cui all'art. 139 del D.lgs 209/2005, aggiornata con D.M. 06-06-2013 pubblicato sulla G.U. del 14-06-2013 che tiene conto della percentuale di invalidità, di un valore punto alla stessa correlato e di un coefficiente demoltiplicatore in funzione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro, mentre l'invalidità temporanea totale va calcolata in ragione di Euro 46,20 giornalieri.

Facendo applicazione della tabella e tenuto conto del fatto che il Saullo all'epoca del sinistro aveva quarantacinque anni, si procede come di seguito alla liquidazione dei danni non patrimoniali: danno biologico Euro 653,36, I.T.P. al 75%, Euro 173,25; I.T.P. al 50%, Euro 115,5; I.T.P. al 25%, Euro 173,25, personalizzazione del danno biologico, Euro 278,84 pari ad un quarto del danno biologico

Spetta, infine, la refezione del danno patrimoniale emergente rappresentato.



u

a) dalle spese mediche e di cura documentate effettuate in conseguenza delle lesioni subite e ritenute congrue e pertinenti dal C.T.U che si liquida in Euro 850,56;

b) dalle spese occorrenti per la riparazione della Mercedes che si liquidano in Euro 1.503,79 come da preventivo in atti asseverato in sede testimoniale dal suo autore, Mistretta Giuseppe

Sommano in totale Euro 3.748,55 il cui 30% è pari ad Euro 1.272,95 che il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* dovrà corrispondere all'attore in esecuzione della presente sentenza.


Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali che si liquidano come in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore vanno poste per un terzo a carico del convenuto Comune di Alcamo, con compensazione del rimanente terzo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando in primo grado, in parziale accoglimento della domanda avanzata da Saullo Piero con atto di citazione notificato il 20-05-2013, condanna il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 1.272,95, pari ad un terzo del danno dallo stesso subito in occasione dell'incidente stradale del 23-12-2012

Condanna, altresì, il Convenuto Comune di Alcamo al pagamento di un terzo delle spese processuali che liquida, nella loro interezza, ex Decreto Ministero Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55, in complessivi Euro 1.244,7 di cui Euro 464,7 per spese esenti ivi compresi Euro 366,00 anticipati per la C.T.U. ed Euro



CL

CL

780,00 per competenze così determinate: fase di studio, Euro 150,00; fase introduttiva, Euro 180,00; fase istruttoria, Euro 200,00; fase decisoria, Euro 250,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfetario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario del 15%, da distrarsi in favore del procuratore dell'attrice che si è dichiarato antistatario

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Alcamo, oggi 18 Agosto 2014.



Il Giudice di Pace

Dr. Eleonora GRANOZZI
IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Eleonora GRANOZZI)



20 AGO 2014

Alleg.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO (TP)

Registrato all'Agencia delle
Entrate di Trapani il 27/04/2015
di N° 539 3000
Esatti Euro 217,50

ALC

Alcamo, li 18 MAG 2015



IL CANCELLIERE
Francesco Benenati

È copia fotostatica conforme all'originale
composta da n° 9 facciate, che
si rinuncia a richiesta dell'Avv. Vittello Uscipzo
Alcamo, li 3 NOV 2015

Riscossi € 1796
per diritti di copia

Alcamo, li 3 NOV 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il
presente titolo, al pubblico ministero di delega ad esso, e
a tutti gli ufficiali di pubblica autorità o concorrenti, quando
ne siano legalmente richiesti.

Per titolo esecutivo n° 539 di l'Avv. Vittello Uscipzo n. g. di procedura
esecutivo dell'atto
Alcamo, li 3 NOV 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Copia conforme all'originale

Alcamo, li 3 NOV 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso



RELATA DI NOTIFICA

AMC

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace di Alcamo ho notificato copia del presente atto al Sig. Carmino Di Anna in persona del suo figlio Proterio Di Anna e figlio Luigi Di Anna di via Comune di Alcamo nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani di Giuseppe Calvarone


Nella qualità di collega di studio, che ne cura la consegna al destinatario c.d.

Alcamo, li 09 NOV 2015

Alcamo li _____

Il Messo del Giudice di Pace di Alcamo

(Nicola Giacalone)



1003/111.278/14

2 - *Scritto*

(13) OK
Prov. 9020/A



28 OTT. 2014

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 51545 del 4 NOV. 2014
Assegnata al Settore
4 NOV. 2014
Segretario Generale

[Faint, mostly illegible text, likely a list or table of entries]

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni suo grado e fase, anche in quella esecutiva, dell' Avv. Vincenzo Vitello conferendogli tutte le facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, farsi sostituire, nominare Avvocati e conciliatori in loco, chiarare il giudizio garantiti e/o terzi responsabili e proporre coramde nei loro confronti con elezione di domicilio presso lo studio di questi, sito ad Alcamo Via Monte Bonifata n.127. Al sensi del D. Lgs n°196/2003, autorizzato a trattamento dei dati personali, essendo consapevole che questi rientrano nell'ambito dei dati sensibili ai cui s.l. stessa norma.
Dichiaro altresì ai sensi dell'art. 4,7 comma, 4o d.lgs n. 28/2010 null. possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto dei benefici fiscali e nei sgi artt. 17 e 20 se medesimo decreto.

Vera la firma
Avv. Vincenzo Vitello

ALCAMO
Tullio
[Handwritten signature]

V. n. 1/10/10
V. n. 1/10/10
V. n. 1/10/10
V. n. 1/10/10

1) Cause risultanti da accertamenti e conclusioni e della motivazione della sentenza n. 1/10/10 del 2010

Il giudice di pace ha dedotto che in occasione dell'insidia stradale provocata dal veicolo era segnalata la velocità contemporaneamente ritenuto sussistente un presunto concorso di colpa del danneggiato perché avrebbe viaggiato a velocità superiore a quella consentita.

Il fatto che il veicolo fosse in corso è stato ritenuto censurabile e la sentenza è stata emessa in tal senso.

Per quanto riguarda la parte attiva, il giudice ha ritenuto che il sig. Sautio viaggiava a velocità moderata e che quindi non sia emerso alcun dato che possa dimostrare il contrario.

Il giudice ha ritenuto che la presunzione non sia fondata sui dati fattuali, ha dedotto che "poiché l'attore ha riferito di aver viaggiato a velocità moderata nella buca... depone sulla velocità del veicolo che era certamente di un valore superiore al limite di km/h posto in loco".

Il giudice ha ritenuto che il fatto che il veicolo fosse in corso è stato ritenuto censurabile e la sentenza è stata emessa in tal senso. È da riferire anche che il giudice ha ritenuto che il fatto che il veicolo fosse in corso è stato ritenuto censurabile e la sentenza è stata emessa in tal senso.

Inoltre tale presunzione risulta essere non pertinente con il

LA
RECIBILE
28 12 2012

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

caso di spiccato. Invece il limite di velocità di 30 km/h cui si fa riferimento è posto ben oltre il luogo del sinistro, non facendo quindi riferimento al tratto stradale ove si è verificato il sinistro de quo.

Il sinistro si è verificato prima del limite dei 30 km/h: infatti l'incidente si è verificato in un tratto di strada dove il limite è posto ben oltre la buca. La buca non segnalata male ha causato danni all'attore.

Il fatto che il sinistro de quo si è verificato in pieno buio e in assenza di illuminazione pubblica, piena oscurità, non consente all'attore di sostenere che il conducente come l'attore avrebbe dovuto essere in grado di vedere la buca.

L'attore quindi, non è stato messo in grado di comprendere il reale stato di pericolosità della strada e della presenza di buche ed insidie che hanno causato il sinistro per colpa di terzi.

Dal momento che l'art. 155 del regolamento 155/1999 ha escluso il concorso di colpa del percorso di colpa del danneggiato quando risulti provato il difetto di manutenzione stradale, essendo questo un difetto non derivante dall'operabilità e della inevitabilità del pericolo.

In proposito va ricordato che l'art. 155 del regolamento 155/1999 non concretando

TRAPANI
SECC. 1/10/13
A. B.

Avv. Antonio Vitello
Via Nicolo' Bonanni, 107
91011 Alcamo (TP)
0923/531121/1010

esclusione la prima condizione si chiede che il Giudice ammetta la prova con il teste sig. Ferraro Nicotia residente in Alcamo (TP) nel Corso VI Aprile n. 182 al fine di chiarire la distanza del sinistro anche in ordine all'assenza di segnaletica del limite di velocità di 30 km/h insistente sulla Via Porta Palombara prima del luogo ove si è verificato il sinistro.

Per il promesso

Circa

Il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco Pro tempore, eletto mediante deliberazione presa dall'Avvocatura Comunale presso il proprio procuratore sostituto Avv. Giovanna
VIA FISCO PARRIAB, 91011 ALCAMO (TP)
Mistretta, ha chiesto al giudice di essere citato al fine della comparso di costituzione del 15/07/2013 a comparire dinanzi al Tribunale di Trapani Sezione Civile designata di Alcamo che ivi sarà tenuta il giorno 15/08/2013 alle ore 10,00, con invito a costituirsi, ai sensi e nella forma stabilita dall'art. 103 c.p.c. nel termine di 20 giorni prima della data indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 108 bis ultima comma c.p.c. dal Giudice con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all'art. 107 ultimo comma c.p.c., con la specificazione che in caso di mancata costituzione si procederà in esente, nella speranza di poter accogliere le suggestioni.

Conclusione

AVV. GIULIO MULLI
VIA C. F. CANTU' 20, 10127
TORINO, ITALIA
TEL. 011/55142000

Fausta il Tribunale dedito respinte ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:

• annulla la sentenza n. 184 del 2014, emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 18 agosto 2014 e depositata in Cancelleria il 20 agosto 2014 per insufficiente ed omessa motivazione della stessa per i motivi articolati in atto di appello.

• condanna il sig. Ferrera Nicola, imputato convenuto, al pagamento di tutti i danni nella ragione di € 4.912,80 per i danni materiali e morali subiti dall'istituto e di ogni altra somma minore accertanda oltre alla rifusione istanziale degli interessi nella ragione e nei termini di legge dovuti al netto in entrambi i casi, delle somme corrisposte dal Comune di Alcamo.

• Qualora il sig. Tribunalik di impugni adito lo ritenesse appellato lo condanna al risarcimento con il test. Ferrera Nicola (già sciolto in primo grado recedente il Alcamo (TP) nel Corso VI Aprile n. 15 con il sig. Ferrera Nicola l'assenza di segnalazione del limite di velocità di 30 km/h consistente sulla Via Porto Palermo prima del luogo ove si è verificato il sinistro e perché quindi riferisca sui seguenti articolati di prova.

• Però che il sig. Ferrera Nicola il 23.12.2012 alle ore 20.00 circa in Alcamo lungo la Via Porto Palermo ha guidato una Mercedes Classe A (g

AVV. ~~ESSE~~ P. ~~10/100~~
R. A.

Avv. Vincenzo Sella
Via Monte Bonifato 107
90131 Catania (CT)
tel. 095 212101

Ci 42478 condotta del sig. Saullo Piero era coinvolta in un sinistro stradale a causa di una buca presente lungo la predetta Via Porta Reale n. 1

- Vero è che il sig. Saullo Piero alla guida della propria autoveicolo teneva una velocità moderata;
- Vero è che la buca non era stata segnalata;
- Vero è che il predetto tratto di strada è sprovvisto di illuminazione;
- Vero è che il predetto tratto di strada, prima del luogo ove si è verificato il sinistro, è sprovvisto di segnaletica di limite di velocità.

Confermando in specie le competenze e conclusioni di entrambi i giudici.

Deposito:

- 1) atto di citazione in appello notificato;
- 2) copia autentica sentenza impugnata;
- 3) fascicolo di cause di primo grado

Al fine del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari a Lit. € 1.912.86

Monte 10/10/13

Avv. Vincenzo Sella

Relata di notifica

e/e

16 1

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
Comune di Alcamo, via Sen. Fr.sco Parrino,51
Tel.: 0924590431 – Tel/Fax: 0924507129
Mobile: 329 7508530
email: avvmistretta@gmail.com – PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

TRIBUNALE DI TRAPANI

COMPARSA DI COSTITUZIONE

Proc. n.r.g. 2518/2014 - G.I. Dr. Lo Bianco -

1^ UDIENZA 16/02/2014 - 18/02/2014 -

Per il **COMUNE DI ALCAMO (P.I.: 80002630814)**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in Trapani, presso lo studio dell'avv. Michele Lombardo, via Vepri, 10;

dichiara ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni i seguenti indirizzi:
fax: 0924/507129-

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it - **appellato** -

CONTRO

SAULLO PIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Vitello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alcamo nella via Monte Bonifato n. 107 - **attore** -

Ritenuto impugnativamente l'atto di appello notificato in data 31/10/2014 a mezzo servizio postale, il cui contenuto tutto si contesta, con il presente atto il Comune di Alcamo, nel ripercorre preliminarmente le tappe del giudizio di primo grado, chiede la conferma totale della sentenza di primo grado, premettendo:


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Con atto di citazione notificato in data 20.05.2013, il sig. Saullo Piero ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, in persona del sindaco pro-

Nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunciare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti sia mobiliari che immobiliari
Eleggo domicilio presso

.....
.....
.....
.....

Alcamo li

Il Sindaco
(Sebastiano Bonventre)


E' autentica
avv. Giovanna Mistretta


tempore, ritenendolo responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c. del sinistro accadutogli il 23.12.2012, nella via Porta Palermo di Alcamo, secondo le modalità indicate nella narrativa del libello introduttivo.

L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni fisici asseritamente subiti nel sinistro per cui è causa, quantificati in € 3.409,00, oltre ai danni materiali alla vettura per € 1.503,79 per un totale complessivo di € 4.912,80 con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si costituiva il Comune di Alcamo lamentando che nella fase stragiudiziale per carenza di informazioni fornite nella lettera di messa in mora, non era stata posta in condizione di istruire la pratica e di effettuare verifiche ed accertamenti sul fatto lamentato. Richieste poi reiterate dal consulente di parte dott. Luigi Simonetto che restavano ugualmente invase, e di tale omissivo comportamento veniva richiesto al G.d.P. di tener conto. Nel merito rilevava che la causa dell'incidente era da addebitare integralmente a responsabilità dell'attore, il quale non aveva avuto una condotta di guida diligente ed attenta incorrendo nel lamentato sinistro. Ed infatti, la strada in questione è interessata da un limite di velocità di 30 Km/h, il punto ove sarebbe accaduto l'incidente si trova su tratto rettilineo caratterizzato dalla visibilità. Per tale ragione si è ritenuto interrotto il nesso eziologico, essendo stato da solo sufficiente a cagionare l'evento il comportamento del conducente la vettura Mercedes classe A targata CC424YX.

Seguiva contestazione sul quantum richiesto tanto per i danni fisici che per quelli materiali, per questi ultimi si rilevava l'irrisorietà dei danni e la data

di immatricolazione del veicolo il quale risalente al 2002 avrebbe dovuto, in caso di riconoscimento del diritto al risarcimento, subire una decurtazione del *quantum* in rapporto alla sua vetustà.

Espletata l'attività istruttoria, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa veniva trattenuta in decisione.

Con la odierna impugnata sentenza il G.d.P. accogliendo in parte i rilievi formulati dal Comune di Alcamo ha riconosciuto una corresponsabilità in capo al sig. Piero Saullo, con conseguente condanna della convenuta amministrazione comunale nella misura di un terzo del danno subito dallo stesso.

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE E IN RITO.

INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PER MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 342 C.P.C.:

il novellato art. 342 c.p.c., prescrive che l'appellante indichi specificatamente e a pena d'inammissibilità: a) **le parti del provvedimento da impugnare**, b) **le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado**, nonché c) **le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.**

Nell'ottica della recente riforma, il nuovo art 342 comma 1° c.p.c. è pensato come un primo dispositivo filtro che ha come parametro il rispetto dei requisiti di forma-contenuto ivi previsti.

“presunzioni” e non fondato sulle “prove” tra le quali mancherebbe il rilevato limite di velocità dei 30 Km/h. Tale asserto non condivisibile, viene tenuto in conto dal Giudice di Pace in quanto prodotta agli atti l’ordinanza di apposizione sui luoghi della corrispondente segnaletica che interessa l’intero tratto di strada che va dall’incrocio con la via Per Pietra Longa fino all’intersezione con la S.S. 113.

Contrariamente a quanto lamentato dall’appellante, il G.d.P. facendo buon governo della normativa che disciplina la materia di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c., unitamente al proprio convincimento rispetto alle risultanze probatorie, deduce nel comportamento dell’attore profili di responsabilità e nello specifico non aver tenuto una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi. Pertanto, riporta, buona parte di responsabilità dell’incidente alla eccessiva velocità.

Correttamente e con motivazione sostanzialmente immune da vizi logico/giuridici il Giudice di prime cure ha accolto parzialmente la domanda dell’attore.

Ed invero in capo al danneggiato incombe l’onere della prova della derivazione del danno dal fatto della cosa in custodia (Cass. 3/08/2001 n. 10687; Cass. 17/05/2001 n. 6767; Cass. 29/09/2006 n. 21244; Cass. 19/09/2008, n. 4279).

Ed allora, si torna a dire, si deve esaminare la fattispecie in relazione all’art. 2043 e 2051 e all’art. 1227 c.c. invocato fin dal primo atto

difensivo dall'odierno convenuto, ovvero alle anomale modalità di uso da parte degli utenti della strada la cui condotta, in caso di danno, è suscettibile di integrare in favore dell'ente il caso fortuito liberatorio (sent. nn. 16/2010, 129/2010, 138/2012 tutte Trib. Trapani -sez. di Alcamo-).

Ed ancora la Corte di Appello di Palermo afferma sul principio di autoreponsabilità: *".....la responsabilità a titolo di custodia ex art. 2051 c.c....trova un limite nel caso fortuito, che va inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e può comprendere, pertanto, anche il comportamento colposo dello stesso danneggiato che usi il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche"* (Corte App. Pa, sent. n. 906/2012); nell'affermare detto principio la Corte richiama giurisprudenza di legittimità Cass. 6 luglio 2006, sez. III, n. 15383; Cass., 19 maggio 2011, sez. III, n. 11016; Cass. 13 luglio 2011. Sez. III, n. 15375.

Quindi, riscontrandosi nel processo che ci occupa la prova dell'esistenza del caso fortuito, come fattore autonomo determinante che ha provocato la rottura del nesso di causalità intrinseco alla custodia della res e non essendo stata raggiunta la piena prova del fatto storico la domanda deve essere rigettata o accolta solo in parte, non potendo gravare sulla collettività tutta un danno che non è ascrivibile interamente o parzialmente al convenuto Comune di Alcamo.

Ed invero in capo al danneggiato incombe l'onere della prova della derivazione del danno dal fatto della cosa in custodia (Cass. 3/08/2001 n. 10687; Cass. 17/05/2001 n. 6767; Cass. 29/09/2006 n. 21244; Cass. 19/09/2008, n. 4279).

Per quanto sopra esposto,

VOGLIA L'ON.LE Tribunale in funzione di Giudice dell'appello

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

In via preliminare e in rito:

- ritenere e dichiarare inammissibile il presente appello per violazione degli artt. 342 co.1 e 348 bis c.p.c.

Nel merito:

- ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il proposto appello;
- per l'effetto, rigettarlo, confermare integralmente l'impugnata sentenza;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si produce:

- 1) comparsa di costituzione e risposta con mandato a margine;
- 2) Atto di appello notificato;
- 3) fascicolo del primo grado

Alcamo, li 13 febbraio 2015

(avvocato **Giovanna Mistretta**)



AS

TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE

**VERBALE DI UDIENZA DEL 21.10.2015 PER LA PRECISAZIONE
DELLE CONCLUSIONI NELLA CAUSA N. 2518 DELL'ANNO 2014**

R.G.

FRA

PIERO SAULLO (C.F. SLLPRI67M27A176J), con il patrocinio dell'avv.
VITELLO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA MONTE BONIFATO
N.107 ALCAMO presso il difensore avv. VITELLO VINCENZO

APPELLANTE

e

COMUNE DI ALCAMO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MISTRETTA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato in C/O AVV. MICHELE LOMBARDO
VIA VESPRI 2 TRAPANI presso il difensore avv. MISTRETTA GIOVANNA

APPELLATO

Innanzi al dott. Fiammetta Lo Bianco, sono comparsi:

Per PIERO SAULLO l'avv. VITELLO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv.
Vincenzo Norrito che conclude per l'accoglimento dell'appello,
riportandosi all'atto di citazione. Con vittoria di spese di lite.



Per COMUNE DI ALCAMO l'avv. MISTRETTA GIOVANNA, oggi sostituito dall'avv. S.M. Calvaruso che conclude per il rigetto dell'appello, riportandosi all'atto di costituzione

Il GU del Tribunale di Trapani – sezione civile, Dott.Fiammetta Lo Bianco, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti e visto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa iscritta al n. 2518/2014 R.G.

I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

Dott. Fiammetta Lo Bianco



All'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza alle ore 14:01, assenti le parti, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI

sez. civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Fiammetta Lo Bianco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2518/2014

da

Piero Saullo, (C.F. SLLPRI67M27A176J), nato ad Alcamo (Tp) il 27.08.1967, ivi residente alla Via Ellera n.30, ivi elettivamente domiciliato nella Via Monte Bonifato n.107 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello per procura a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

contro

Comune di Alcamo, (p.iva 80002630814), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Trapani, nella Via Vespri n. 10, presso lo studio dell'Avv. Michele Lombardo,



rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 184/2014 del Giudice di Pace di Alcamo, emessa in data 18.08.2014

FATTO E DIRITTO

Il Sig. Saullo ha proposto appello avverso la sentenza n. 184/2014 del Giudice di Pace di Alcamo, emessa in data 18.08.2014, con la quale, in parziale accoglimento della domanda dell'odierno appellante, il Comune di Alcamo era stato condannato al pagamento della somma di € 1.272,95, pari ad un terzo del danno subito in occasione dell'incidente stradale occorso in data 23.12.2012.

A sostegno dell'atto di appello ha, in particolare, assunto: che in quell'occasione, alle ore 20:00, stava percorrendo la Via Porta Palermo del Comune di Alcamo alla guida della propria autovettura Mercedes Classe A, targata CC424YZ; che, giunto all'altezza del distributore di carburante sito lungo la via, a causa di una buca presente sull'asfalto non visibile né segnalata, aveva subito danni materiali e fisici; che, sebbene la riconosciuta sussistenza dell'insidia stradale, il Giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente un presunto concorso di colpa del danneggiato atteso che avrebbe tenuto una velocità superiore al limite di 30 km/h.

Con un unico motivo di appello ha assunto l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, con particolare riferimento all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie relative all'accertamento della velocità tenuta



dall'attore.

Ha assunto, di contro, l'appellante che i rilievi fotografici e le testimonianze assunte nel corso del procedimento, comproverebbero l'esclusiva responsabilità dell'odierna appellata nella causazione del sinistro.

Il Comune di Alcamo si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art.342 c.p.c.; l'inammissibilità dell'appello ex art.348 c.p.c.; il rigetto dell'appello proposto dal Sig. Saullo attesa la corretta valutazione delle prove e ricostruzione della dinamica del sinistro, così come effettuata dal Giudice di prime cure.

La causa è stata decisa in seguito alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.

Come è noto, a mente dell'art. 342 c.p.c., *“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”*.

Sebbene, da un lato, detta norma non prescriva l'uso di formule



sacramentali per la redazione dell'atto di appello, dall'altro impone che dalla lettura dell'atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza quali siano le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione all'intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) oggetto di gravame, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta ed il risultato finale che l'appellante vuole conseguire.

Nel caso di specie, l'appellante ha espresso doglianza avverso la ricostruzione del fatto così come operata dal Giudice di prime cure.

In particolare, secondo l'assunto della parte appellante, se il Giudice di prime cure non avesse errato nella valutazione delle prove offerte in giudizio (con particolare riferimento alla testimonianza del Sig. Ferrara), avrebbe fondato la ricostruzione dei fatti esclusivamente mediante il ricorso a presunzioni, che, in quanto non specificamente motivate e non supportate da dati fattuali, lo avrebbero condotto ad una differente determinazione (*id est* esclusione del concorso di colpa del danneggiato).

Il motivo d'appello, così come formulato dalla parte appellante, non può che ritenersi ammissibile.

Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello non soltanto è possibile ricavare lo specifico oggetto della censura mossa alla sentenza di primo grado - l'errata valutazione delle prove ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento della responsabilità delle parti - ma è possibile inferirne anche la rilevanza dell'asserito errore ai fini del decidere, stante la necessità della corretta valutazione probatoria ai fini



dell'accertamento del nesso di causalità sotteso alla richiesta risarcitoria.

Quanto all'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c., deve osservarsi come la "*ragionevole probabilità di rigetto dell'appello*" si configura nell'ipotesi in cui la impugnazione risulti manifestamente infondata, per ragioni di rito o di merito, in guisa da consentire un giudizio di sostanziale certezza in ordine all'esito negativo del gravame.

Nel caso di specie, non pare potersi ravvisare, *prima facie*, nessun profilo di manifesta infondatezza atteso che ogni statuizione in relazione alla probabilità di accoglimento/rigetto non può che conseguire all'esame del merito e, più in particolare, all'attento vaglio delle prove assunte nel corso del giudizio di primo grado.

Ciò posto, quanto al merito della domanda, deve evidenziarsi quanto segue.

L'appellante ha assunto che il Giudice di prime cure, nonostante avesse correttamente qualificato la buca stradale quale "insidia" non debitamente segnalata dal Comune di Alcamo, avrebbe invece errato nel ritenere sussistente, mediante ricorso ad elementi presuntivi, peraltro scevri da ogni riferimento alle risultanze probatorie, il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 70% atteso il superamento del limite di velocità di 30 km/h vigente nel tratto di strada ove si era verificato il sinistro.

Più in particolare, secondo l'appellante, tale presunzione non risulterebbe essere pertinente con il caso di specie atteso che, *in primis*, "*il teste di parte attrice ha riferito come il Sig. Saullo viaggiasse a*



velocità moderata" e che, in secondo luogo, il limite di velocità di 30 Km/h, cui aveva fatto riferimento il Giudice di primo grado, è posto ben oltre il tratto stradale ove si è verificato il sinistro *de quo*.

Ebbene, è doveroso rilevare che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, l'articolato della prova testimoniale oggetto dell'esame con il teste il Sig. Ferrara non conteneva alcuno specifico riferimento alla velocità tenuta dal veicolo del Saullo.

Il Sig. Ferrara si è, infatti, limitato a confermare gli assunti di parte appellante con specifico riferimento al luogo e tempo del sinistro; al nesso di causalità tra danni materiali e fisici ed impatto della vettura con l'insidia stradale; all'assenza di cartelli stradali idonei a segnalare la presenza della buca sul tratto stradale luogo del sinistro; la scarsa visibilità della buca a causa dell'oscurità (cfr. capitolato di prova di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado e verbale di udienza innanzi al Giudice di Pace del 3.10.2013).

Tanto è vero che il Sig. Saullo ha chiesto ammettersi, in appello, una nuova prova testimoniale con il Sig. Ferrara, indicando come oggetto nell'articolato di prova sia la velocità moderata tenuta dal Saullo - circostanza non provata e nemmeno articolata in primo grado - sia l'assenza della segnaletica del limite di velocità sul tratto stradale, luogo del sinistro - circostanza semplicemente allegata e non dimostrata in primo grado.

Come è noto, a mente dell'art. 345, comma 3°, c.p.c., sono inammissibili le prove nuove in grado di appello e, più in particolare, *"non solo quelle che vertano sulle medesime circostanze che hanno già*



formato oggetto dell'analogo mezzo istruttorio espletato nel grado precedente, ma anche quando, malgrado la diversa formulazione dei capitoli, la stessa siano dirette - come nel caso di specie- ad integrare o a confortare le risultanze di quella precedentemente acquisita, riguardando fatti connessi a quelli riferiti dai testi e che ben avrebbero potuto essere accertati nel medesimo contesto" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17322 del 31/08/2015).

Di contro, la parte appellata, già nel corso del giudizio di primo grado, aveva fornito la prova dell'apposizione della segnaletica indicativa il limite di velocità di 30 Km/h sull'intera Via Porta Palermo, quale tratto di strada compreso tra "via Pietralonga e la S.S. 113" (Cfr. delibera comunale del 10.03.2005, allegato n.4 alla comparsa di costituzione e risposta).

Peraltro, il superamento del limite di velocità da parte del Saullo può essere desunto dai suoi stessi assunti all'atto introduttivo del giudizio di primo grado: *" il Saullo stava percorrendo la Via Porta Palermo (..) quando giunto all'altezza del distributore di carburante sito lungo la medesima via, veniva sbalzato in aria a causa di una buca insita lungo l'asfalto della Via anzidetta (..) a causa della violenza dell'impatto, il Saullo riportava lesioni fisiche".*

E' ragionevole presumersi che se il Saullo si fosse adeguato al limite di velocità imposto dalla segnaletica stradale l'impatto con la buca o sarebbe stato evitato in quanto il conducente avrebbe potuto accorgersi dell'insidia stradale o sarebbe avvenuto con conseguenze meno gravi sia per il veicolo che per lo stesso conducente.



In ogni caso è d'uopo osservarsi che ai sensi dell'art.141 comma 2 del c.d.s. " *il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo*".

Ne consegue che la velocità tenuta dal veicolo, doveva essere comunque particolarmente moderata in forza dell'insufficiente visibilità.

Come ha avuto modo di osservare la Cassazione di recente, in tema di insidie stradali, la concreta possibilità di prevedere e, soprattutto, di evitare - come nel caso di specie - la situazione di pericolo mediante l'uso dell'ordinaria diligenza può incidere sul dinamismo causale del danno.

Ed infatti, tanto più la situazione di pericolo può essere superata con l'adozione delle normali cautele, quanto più il comportamento imprudente è idoneo ad incidere sul dinamismo causale del danno, sino ad arrivare ad attenuare se non addirittura ad escludere la risarcibilità del danno (Cass. Civ. 24 settembre 2015 n.18865).

Nel caso di specie, è condivisibile il ragionamento del Giudice di primo grado secondo cui, sebbene la buca sussistente sul manto stradale non fosse stata debitamente segnalata, determinando per ciò solo la responsabilità del Comune, il Sig. Saullo deve essere ritenuto maggiormente responsabile atteso che, mediante il superamento del limite di velocità imposto per il tratto stradale luogo del sinistro, ha concorso a provocare il sinistro e, pertanto, a cagionare i danni lamentati.



Ciò detto, non può non osservarsi come, alla luce degli assunti delle parti e delle prove espletate nel corso del giudizio di primo grado, nessun rimprovero possa essere mosso alla sentenza di primo grado atteso che il ragionamento presuntivo seguito dal Giudice di Pace per nulla contrasta con le risultanze delle prove assunte nel corso del giudizio.

L'appello deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e pertanto vanno poste a carico dell'appellante.

Esse si liquidano in dispositivo, secondo il valore della causa (in ragione del *decisum*), le questioni giuridiche trattate, l'attività difensiva profusa e i risultati raggiunti, ai sensi del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 184/2014 del Giudice di Pace di Alcamo, emessa in data 18.08.2014;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite liquidate in € 811,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge.

Così deciso in Trapani lì 21.10.2015

Il Giudice

Dott. Fiammetta Lo Bianco



Ciò detto, non può non osservarsi come, alla luce degli assunti delle parti e delle prove espletate nel corso del giudizio di primo grado, nessun rimprovero possa essere mosso alla sentenza di primo grado atteso che il ragionamento presuntivo seguito dal Giudice di Pace per nulla contrasta con le risultanze delle prove assunte nel corso del giudizio.

L'appello deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e pertanto vanno poste a carico dell'appellante.

Esse si liquidano in dispositivo, secondo il valore della causa (in ragione del *decisum*), le questioni giuridiche trattate, l'attività difensiva profusa e i risultati raggiunti, ai sensi del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 184/2014 del Giudice di Pace di Alcamo, emessa in data 18.08.2014;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite liquidate in € 811,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge.

Così deciso in Trapani li 21.10.2015

Il Giudice

Dott. Fiammetta Lo Bianco





16

N. 729/2013 R.G.

1281/13 Usm

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Processo verbale della prima udienza di trattazione della causa

tra

SAULLO PIETRO

e

COMUNE DI ALCAMO

OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno.

L'anno 2013 (duemilatredici) addì 17 (diciassette) del mese di Luglio nell'ufficio suddetto, davanti al Dott. GRANOZZI ELEONORA è comparso

PER PARTE ATTIVA L'AVV. VITOLO ANTONIO, PER PARTE CONVENUTA E PRESENTE L'AVV. ENZA NICOLA IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. PLACENTA NISIRELLA. L'AVV. VITOLO CONFESSA ESSERE QUANDO DOVUTO ED ACCERTO IN COMPARSA DI RISPOSTA DA PARTE CONVENUTA IN QUANTO PRIMO DI OGNI FONDAMENTO IN FATTO ED IN DIRITTO. L'AVV. VITOLO INSISTE NELLA AMMISSIONE DEI NUOVI ISTANTORI COME INDICATI IN CITAZIONE, INDICANDO COME FUSTE SULL'AN IL SIG. FERRARA NICOLA E COME FUSTE SUL QUANTUM IL UCAV. RAPPRESENTANTE DELLA DITTA DA. NI. CAR. CON SEDE AD ALCAMO IN VIA PORTA PALERMO

N.3, L'AVV. VITELLO CHIODI ALBERTO CHE
UNICA DISPOSTA C.F.V. MEDICO-LEGALI
SULLA PERSONA DEL SIG. SAULLO PIERO
AL FINE DI ACCERTARE I POSSIBILI
INFRACIOMI DERIVANTI DAL SINISTRO
DI UNO. L'AVV. HEATHO COSTANTE PRONDO DESTINO
DELL'ATTOR, INSTE NELLA PRIMA COMPARSA
DI OPPOSIZIONE ALL'AMMISSIONE DEL CAPITOLATO DI
PRIMA I) ARTICOLATO IN CITAZIONE PERCHÉ PRESENTATO
IN SENSO NEGATIVO.

- P. G. O. F.

Dichiaro, altresì, il tentativo di conciliazione
Amministrativa e Documenti Versati nei fascicoli
della parte, nonché l'assenza di contestazioni con
l'attore, nonché sul'AVV. e l'attore delle parti,
entrambe nei Capitolati articolati in citazione,
ad eccezione, in il tentativo di conciliazione del Capitolato
II) perché articolato in senso negativo -
Rinnovo in l'adempimento all'adempimento del
02 Ottobre 2013 sul'AVV. riservando
all'atto di giudizio sulle parti del C.F.V.
medico-legali formulate che, oltre tutto

L. GIULIETTA DE' PACE
(Dr. Eleonora GRANIZZI)

All'udienza del 02 Ottobre 2013 sono presenti
per parte ATTORE L'AVV. VITELLO VINCENZO

PER PARTI CONVENUTE E PRESENTI L'AVV
CALVARUSO IN SOSTITUZIONE DELL'AVV
GIOVANNA MISTRESSA. L'AVV. VITTO SI
RISERVA DI PRODURRE CITAZIONI ESSE

rispetto de loro presenza, ne chiede la
Alcorno - (La giudice di pace in conferenza -

testa di parte ammessa dal giudice

è introdotto il testa Mirò Matteo Quirile

è da lettura della formula d'impegno.

Alcorno Mirò Matteo Quirile

Alcorno " 21.05.1967

Alcorno nella via Quirile Alfredo Poreno, 5

parente, indifferente. Identificato per parte di parte

1. " Ricordo come da me personalmente
reperito il contenuto di che da un vicino
trovato ripresentate l'auto Mercedes
da quello detto "Pietro".

2. " Non ho ripreso il veicolo perché il
proprietario al momento non mi ne ha detto
il numero".

3. " Non sono stato in grado di dare l'auto al
numero come detto Mercedes".

h. P. S.

Mirò Matteo Quirile

testa sulla sua di parte ammessa

Ferrare Nicola

è da lettura della formula d'impegno.


PER PARTI CONVENUTE E PRESENTI L'AVV
FERRARE NICOLA

Alcorno " 19.09.1962

Alcorno nella via Quirile Alfredo Poreno, 5

parente, indifferente. Identificato per parte di parte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 184/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE SAULLO PIERO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 729/13

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li 25-01-2016

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. E. A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 22-1-16

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)